

ALICE CHERCHI

Considerazioni in tema di società minerarie
nel diritto romano del Principato.
Note a margine di Vip. II.6-8

Estratto
dagli ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

(AUPA)

Volume LVII
(2014)



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
(AUPA)

DIRETTORE
Gianfranco Purpura

CONDIRETTORE
Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Anselmo Aricò	Palermo
Christian Baldus	Heidelberg
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Matteo Marrone	Palermo
Ferdinando Mazzearella	Palermo
Enrico Mazzearese Fardella	Palermo
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Raimondo Santoro	Palermo
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Monica De Simone (*coordinamento*), Giacomo D'Angelo,
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: redazioneaupa@unipa.it

INDICE DEL VOLUME

G. FALCONE, 'Facilitas'. Alcune fonti per Bernardo Albanese	9
---	---

ARTICOLI

G. ARICÒ ANSELMO, Numa Pompilio e la propaganda augustea	27
A. CHERCHI, Considerazioni in tema di società minerarie nel diritto romano del Principato. Note a margine di Vip. II.6-8	63
M. DE SIMONE, 'Proletarius iam civis'. A proposito di un'interpretazione di Bernardo Albanese di XII Tab. 1.4	101
G. PURPURA, Il χειρέμβολον e il caso di Saufeio: responsabilità e documentazione nel trasporto marittimo romano	127
C. RUSSO RUGGERI, Ancora qualche riflessione sulla politica legislativa di Giustiniano in riguardo ai <i>iura</i> al tempo del <i>Novus Codex</i>	153
R. SANTORO, <i>Perpetuari obligationem</i>	177
S. SCIORTINO, <i>Res acta</i> e potere magistratuale di interrompere una <i>legis actio</i> irregolare	209
F. SITZIA, Riflessioni in tema di arbitrato in diritto giustiniano e bizantino	239
M. VARVARO, <i>Condictio</i> e <i>causa actionis</i>	265

NOTE

D. DI OTTAVIO, <i>Octo genera poenarum</i> (a margine di August., <i>civ. Dei</i> 21.11 e Isid., <i>etym.</i> 5.27.1 ss.)	321
G. FALCONE, The 'mysterious' beauty of Laws	339
U. MANTHE, Gaio, il Veronese e gli editori	353

VARIE

Il Premio Ursicino Álvarez a Matteo Marrone	385
M. VARVARO, La revisione del palinsesto veronese delle Istituzioni di Gaio e le schede di Bluhme	387

Il presente articolo è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari.

ALICE CHERCHI
(Università di Cagliari)

Considerazioni in tema di società minerarie
nel diritto romano del Principato.
Note a margine di Vip. II.6-8

ABSTRACT

This paper focuses on mining companies regulation contained in §§ 6, 7 and 8 of the second tablet of *Vipasca*. After recognizing the salient features of companies which performed the search and extration of minerals in the public mines of *Vipasca*, the research shows that some peculiarities of the mining companies of *Vipasca* were closely linked to the fiscal need to carry out mining without blocks or slowdowns.

PAROLE CHIAVE

Societas; miniere; seconda tavola di *Vipasca*; *occupator*; *colonus*.

CONSIDERAZIONI IN TEMA DI SOCIETÀ MINERARIE NEL DIRITTO ROMANO DEL PRINCIPATO.

Note a margine di Vip. II.6-8*

SOMMARIO. 1. Premessa. 2. *Occupator e colonus a Vipasca*. Status giuridico dei soggetti coinvolti nella procedura per l'ottenimento della concessione mineraria. 3. Società minerarie di *Vipasca* e rilevanza dell'*intuitus personae*. 4. Confronto con il regime delineato in D. 17.2.52.10. 5. Osservazioni conclusive.

1. Premessa. Il tentativo d'individuare i tratti essenziali del regime delle società minerarie nel diritto romano del Principato induce a dedicare attenzione alle statuizioni di un regolamento minerario di epoca adrianea che, per quanto già oggetto di numerose indagini, non smette di attirare l'interesse degli studiosi: la seconda tavola di *Vipasca* o *lex metallis dicta*.¹ A

* La presente pubblicazione è stata prodotta durante l'attività di ricerca finanziata con le risorse del P.O.R. Sardegna F.S.E. 2007-2013 – Obiettivo competitività regionale e occupazione, Asse IV Capitale umano, linea di Attività I.3.1 'Avviso di chiamata per il finanziamento di Assegni di ricerca'.

¹ Come è noto, si tratta della seconda tavola ritrovata ad Aljustrel (*Vipasca*), in Portogallo, nel 1906, dopo che la prima fu rinvenuta nel 1876. La seconda tavola di *Vipasca* è stata oggetto di molteplici edizioni e commenti: oltre al testo contenuto in FIRA, I⁷, n. 104, a cui si rimanda altresì per una rassegna completa delle precedenti edizioni, si possono segnalare R. CAGNAT, *Un règlement minier sous l'Empire romain*, in JDS 4, 1906, 441 ss. e 671; L. MITTEIS, *Neue Urkunden*, in ZSS 27, 1906, 356 s.; L. CANTARELLI, *Miscellanea epigrafica*, I. *Un regolamento minerario romano scoperto nel Portogallo*, in BIDR 18, 1906, 308 ss.; J.-B. MISPOULET, *Le régime des mines à l'époque romaine et au Moyen Age d'après les Tables d'Aljustrel*, in NRHDFE 31, 1907, 345 ss. e 491 ss. (= *Le régime des mines à l'époque romaine et au Moyen Age d'après les Tables d'Aljustrel*, Paris 1908, 1 ss.); E. CUQ, *Un règlement administratif sur l'exploitation des mines au temps d'Hadrien*, in *Mélanges Gérardin*, Paris 1907, 88 ss.; C.G. BRUNS, *Fontes iuris romani antiqui*, I⁷, O. GRADENWITZ (a cura di), Tubingae 1909, 293 ss.; E. SCHÖNBAUER, *Das Bergrecht von Vipasca*, in *Bergrechtliche Blätter. Beilage zur «Oesterr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen»* 8.3, 1913, 125 ss. (= in LABEO 15, 1969, 327 ss.); ID., *Beiträge zur Geschichte des Bergbaurechts*, München 1929, 3 ss.; K. VOELKEL, *Die beiden Erztafeln von Vipasca und das deutsche Bergrecht*, in ZFB 55, 1914, 182 ss.; P.F. GIRARD, *Textes de droit romain*⁶, Paris 1937, 879; A. D'ORS, *Sobre la Lex Metallis Vipascensis II*, in IURA 2, 1951, 127 ss.; ID., *Epigrafia jurídica de la España romana*, Madrid 1953, 113 ss.; P.F. GIRARD, F. SENN, *Les lois des Romains*, II⁷, V. GIUFFRÈ (a cura di), Camerino-Napoli 1977, 586 ss.; D. FLACH, *Die Bergwerksordnungen von Vipasca*, in CHIRON 9, 1979, 399 ss.; C. DOMERGUE, *La mine antique d'Aljustrel (Portugal) et les tables de bronze de Vipasca*, in CONIMBRIGA 22, 1983, 47 ss. (= *La mine antique d'Aljustrel (Portugal) et les tables de bronze de Vipasca*, Paris 1988, 113 ss.). Da ultima è apparsa l'edizione di S. LAZZARINI, *Lex metallis dicta: studi sulla seconda tavola di Vipasca*, Roma 2001, 24 ss. (= in G. PURPURA [a cura di], *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiusiniani (FIRA)*, *Studi preparatori*, I, *Leges*, in AUPA 3.1, 2012, 45 ss.), da cui sono tratti i frammenti riportati nel presente lavoro.

riprova di questa affermazione, basti pensare ad un recente articolo del Mateo Sanz il quale, nell'intento di proporre alcune nuove riflessioni² sulla disciplina del sottosuolo minerario nel diritto romano, si dedica a chiarire quali fossero i diversi titoli su cui poteva fondarsi il diritto di sfruttamento delle miniere fiscali proprio in base alla disciplina conservata nella seconda tavola vipascense.³

Tra gli aspetti di maggiore interesse delle statuizioni conservate nel regolamento minerario di *Vipasca* in relazione al profilo dinamico dei diritti di sfruttamento del sottosuolo, appare meritevole di ulteriore approfondimento il regime delle società minerarie tra privati. Esso, infatti, pur rappresentando un esempio significativo del modo in cui gli schemi contrattuali del diritto romano del Principato siano stati utilizzati in maniera funzionale al soddisfacimento delle esigenze proprie dell'attività mineraria, si caratterizza per alcuni elementi di peculiarità non ancora del tutto privi di zone d'ombra.

Leggiamo, allora, i paragrafi della seconda tavola di *Vipasca* riguardanti le società minerarie:

Vip. II.6 [Occ]upatori puteorum socios quos uolet habere liceto, ita ut, pro ea parte, qua quis socius erit, impensas / conferat. Qui ita non fecerit, tum is qui impensas fecerit rationem impensarum facturarum a se / continuo triduo in foro frequentissimo loco propositam habeto et per praeconem denunciato / sociis ut pro sua quisque portione impensas conferat. Qui non ita contulerit, quique quid dolo / malo fecerit quominus conferat, quouue quem quosue ex sociis fallat, is eius putei partem ne / habeto, eaque pars socii sociorumue qui impensas fecerint esto. /

7 [Ei u]el ii<s> coloni<s> qui impensam fecerint in eo puteo, in quo plures socii fuerint, repetendi a sociis quod / bona fide erogatum esse apparuerit ius esto.

8 Colonis inter se eas quoque partes puteorum, quas / a fisco emerint et pretium soluerint, uendere quanti quis potuerit liceto. Qui uendere suam partem / quique emere uolet, apud proc(uratorem), qui metallis praeerit, professionem dato; aliter emere aut uendere ne / liceto. Ei qui debitor fisci erit, donare partem suam ne liceto.

² A. MATEO SANZ, *Nuevas reflexiones sobre el régimen jurídico minero romano*, in A. OREJAS y C. RICO (eds.), *Minería y metalurgia antiguas. Visiones y revisiones. Homenaje a C. Domergue*, Madrid 2012, 245 ss. L'Autore, infatti, si è già diffusamente soffermato sulle problematiche giuridiche relative allo sfruttamento delle miniere pubbliche in epoca repubblicana in varie occasioni, tra le quali assumono particolare rilevanza nell'ambito della presente indagine A. MATEO SANZ, *Manceps, redemptor, publicanus: contribución al estudio de los contratistas públicos en Roma*, Santander 1999, 123 ss., nonché un'opera di carattere monografico dedicata al regime delle miniere pubbliche che contiene un importante approfondimento della disciplina contenuta nelle tavole di *Vipasca*: ID., *Observaciones sobre el régimen jurídico de la minería en tierras públicas en época romana*, Santiago de Compostela 2001, 87 ss.

³ Si tratta di un aspetto particolarmente complesso che emerge dalla lettura dei §§ 3 e 18 della seconda tavola di *Vipasca* in collegamento con il § 9 della prima. Sul punto, cfr. A. MATEO SANZ, *Nuevas reflexiones*, cit., 247 ss., il quale tenta di chiarire i tratti peculiari del regime dell'*usurpatio*, dell'*occupatio* e dell'*adsignatio* quali titoli idonei a legittimare lo sfruttamento dei pozzi metalliferi, su cui torneremo *infra* p. 67 ss. Ad ulteriore riprova del ruolo nevralgico che la seconda tavola di *Vipasca* continua a rivestire nell'ambito dei recenti studi sulla disciplina relativa allo sfruttamento delle miniere nel diritto romano del Principato, cfr. M.J. BRAVO BOSCH, *Derecho privado y derecho público en relación con los yacimientos mineros de Gallaecia*, in RGDR 11, 2008, 1 ss., in part. 20 ss.; EAD., *Gallaecia: normativa reguladora de canteras y minas*, in P.-I. CARVAJAL, M. MIGLIETTA (editori scientifici), *Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Alejandro Guzmán Brito*, I, Alessandria 2011, 459 ss., in part. 479 ss.

Una volta attribuita all'*occupator* dei pozzi la facoltà di scegliere i soci di suo gradimento al fine di ripartire con loro le spese in proporzione alle rispettive quote, la prescrizione del § 6 prende in considerazione l'ipotesi in cui un socio non avesse versato tempestivamente la parte di spese dovuta. In tal caso, il socio che avesse invece provveduto alle spese avrebbe dovuto fare affiggere nel luogo più frequentato del foro, per tre giorni consecutivi, il rendiconto degli esborsi sostenuti e darne comunicazione ai soci attraverso un banditore, in modo che ciascuno provvedesse nella misura stabilita. Qualora, ciononostante, qualcuno dei soci non avesse comunque versato il denaro dovuto o si fosse comportato dolosamente al fine di non adempiere o trarre in inganno gli altri soci, avrebbe perso la titolarità della quota e quest'ultima sarebbe andata ad incrementare le quote dei soci o del socio non inadempienti.

I paragrafi successivi riguardano invece le società di coloni: mentre il § 7 assegna ai coloni il diritto di richiedere agli altri soci il rimborso delle spese sostenute in buona fede, il § 8 prevede che i coloni possano vendere *inter se*, al prezzo più alto possibile, le quote del pozzo acquistate dal fisco di cui sia stato pagato il prezzo. L'alienante o l'acquirente avrebbero dovuto dare notizia della compravendita della quota al *procurator metallorum*, pena l'illiceità del contratto, mentre il colono debitore del fisco non avrebbe potuto procedere alla donazione della sua quota.⁴

2. *Occupator e colonus a Vipasca*. Status giuridico dei soggetti coinvolti nella procedura per l'ottenimento della concessione mineraria. Per meglio definire il campo di applicazione delle statuizioni appena riportate, è di fondamentale importanza chiarire il significato dei riferimenti all'*occupator* e al *colonus*,⁵ quali possibili *socii* delle società minerarie ai sensi dei §§ 6, 7 e 8.

⁴ In merito alla sostanziale unità dal punto di vista contenutistico dei §§ 6-8 della *lex metallis dicta*, si è espresso S. LAZZARINI, *Lex metallis*, cit., 123, nt. 232, il quale ha altresì sottolineato che tale caratteristica fu colta già dai primi editori della nostra fonte che, infatti, ritennero opportuno raggruppare le suddette norme in un solo paragrafo, corrispondente al quarto della *lex metallis dicta*. Si vedano, ad esempio, oltre al testo accolto in FIRA, I², n. 104, le edizioni più datate di R. CAGNAT, *Un règlement minier*, cit., 442 s.; L. MITTEIS, *Neue Urkunden*, cit., 356, e L. CANTARELLI, *Miscellanea*, cit., 311.

⁵ In ordine alle figure dell'*occupator* e del *colonus* menzionate nel nostro regolamento minerario, non sono mancate divergenze di vedute da parte degli studiosi. Al riguardo, J.-B. MISPOULET, *Le régime*, cit., 13 e 27, ha ritenuto che l'insieme dei diritti acquisiti dai privati autorizzati allo sfruttamento dei pozzi presentasse peculiarità tali da non permettere di individuare dei titoli ben definiti in base ai quali distinguere nettamente i due riferimenti, che sarebbero pertanto nella sostanza sinonimi; E. CUQ, *Un règlement*, cit., 112 ss., ha invece ritenuto plausibile che la qualifica di *occupator* spettasse specificamente a colui che aveva occupato il pozzo in seguito all'abbandono del colono che ne era precedentemente assegnatario; M. ROSTOWZEW, *Studien zur Geschichte des römischen Kolonates*, Leipzig-Berlin 1910, 358 ss., ha poi concluso che il titolare della concessione poteva essere solamente il colono che, tuttavia, avrebbe dovuto procedere all'*occupatio* del fondo per dare avvio alla procedura di assegnazione dello stesso. Di contrario avviso E. SCHÖNBAUER, *Das Bergrecht*, cit., 339 ss.; ID., *Beiträge*, cit., 76 ss., il quale ha ritenuto più convincente l'ipotesi della sostanziale coincidenza dei due soggetti, in quanto il lemma *colonus* indicherebbe, in maniera generica, colui che svolgeva effettivamente l'attività estrattiva, che poteva avere acquistato tale diritto anche previa occupazione del pozzo. Sulla scia del suddetto Autore si sono espressi G. ZANETTI, *Tipici atteggiamenti del diritto minerario in Sardegna*, in RSDI 31, 1958, 57 ss., in part. 132, e D. CAPANELLI, *Alcune note relative alle leges metalli Vipascensis*, in BIDR 25-26, 1984, 121 ss., in part. 129, il quale ha sottolineato, a riprova della verosimiglianza di tale ipotesi, che la disposizione riguardante il colono in Vip. II.1 rappresenterebbe l'aspetto premiale della previsione relativa agli occupanti. Sul punto ancora A. D'ORS, *Epigrafi*, cit., 117, il quale si è limitato

In prima battuta, infatti, sia l'*occupator* sia il *colonus* paiono variamente coinvolti nello sfruttamento delle miniere fiscali ubicate nel territorio di *Vipasca*⁶ ed il loro ruolo appare collegato al tipo di gestione che caratterizzava tali miniere. Il sistema di gestione utilizzato nel distretto minerario vipascense era probabilmente quello della cd. 'régie indirecte'⁷ ed im-

ad osservare che la distinzione tra *occupator* e *colonus* non avrebbe carattere tecnico, dal momento che tutti gli occupanti sarebbero stati altresì denominati coloni in quanto abitanti del distretto di *Vipasca*. Eppure, l'ipotesi della coincidenza dei due soggetti dal punto di vista della disciplina contenuta nella *lex metallis* non ha convinto D. FLACH, *Die Bergwerksordnungen*, cit., 440 ss., in ragione delle peculiarità della procedura di acquisizione della concessione mineraria che caratterizzava il distretto vipascense, così come C. DOMERGUE, *La mine antique*, cit., 129 ss., che ha distinto la posizione giuridica del *colonus*, come «statut juridique permanent», ravvisabile anche prima dell'inizio della procedura di acquisizione della concessione, da quella più specifica dell'*occupator*, che sarebbe stato «le colon qui exploite une concession selon la procédure de l'*occupatio*». Al proposito, si è espresso anche S. LAZZARINI, *Lex metallis*, cit., 113 ss., il quale, dopo avere ripercorso il significato delle due indicazioni in tutte le disposizioni del regolamento minerario, ha attribuito alle due figure significati specifici e differenti in virtù delle distinte fasi in cui si articolava la procedura di assegnazione dei pozzi; egli ha inoltre osservato, esaminando l'ipotesi prospettata dal Capanelli, che tale conclusione non sarebbe intaccata dal contenuto di Vip. II.1, in quanto questa disposizione, nella parte riferita al colono, non rappresenterebbe l'aspetto premiale di quella relativa all'occupante, ma un'ipotesi autonoma accostata alla prima in funzione della medesima fattispecie presupposta da entrambe.

⁶ Le riflessioni sul regime di acquisizione del diritto di sfruttamento delle risorse del sottosuolo dei fondi del distretto minerario di *Vipasca* che ci accingiamo a proporre non possono prescindere da una notazione preliminare relativa allo *status* giuridico dei fondi in questione. Come è noto, infatti, la natura di fondi provinciali dei medesimi, ci obbliga a tenere costantemente conto, nell'interpretare i riferimenti alla proprietà di tali fondi, della difficoltà di ricondurre il regime di sfruttamento di essi entro gli schemi giuridici del diritto romano, anche se tali difficoltà non giungono ad impedire di ipotizzare che la gestione da parte dei privati fosse fondata sull'operatività di un regime di concessione. Sul punto, cfr. G.I. LUZZATTO, *Sul regime del suolo nelle province romane. Spunti critici e problematica*, in *I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo* (Atti del Convegno internazionale – Roma 1971), Roma 1974, 9 ss., in part. 47 ss.; nello stesso volume anche A. D'ORS, *La condición jurídica del suelo en las provincias de Hispania*, in *I diritti locali*, cit., 253 ss., in part. 267.

⁷ In questi termini si è espresso C. DOMERGUE, *La mine antique*, cit., 134 ss.; ID., *Les mines de la péninsule ibérique dans l'Antiquité romaine*, Rome 1990, 302 ss., ad avviso del quale questo sistema si contrapponeva a quello della 'régie directe' – probabilmente utilizzato in via principale per lo sfruttamento dei giacimenti d'oro – in cui la gestione delle risorse minerarie era interamente pubblica, senza che potessero intervenire imprenditori privati. L'illustre Autore francese ha inoltre posto l'accento sulla circostanza che il metodo di gestione indiretta delle risorse minerarie avrebbe avuto una diffusione considerevole, non soltanto in altre miniere ubicate in Spagna, come quelle del Sud Ovest, della Sierra Morena, della regione di Riotinto e del *Mons Marianus*, ma anche nelle miniere d'oro della Dacia e in quelle d'argento della Mesia Superiore nel II e nel III secolo d.C. Nell'ambito dell'amplessima letteratura relativa all'amministrazione delle miniere nell'epoca repubblicana e del Principato, ai fini di fornire un dettagliato quadro generale, si rimanda all'indagine di J.M. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, *Administración de las minas en época romana. Su evolución*, in C. DOMERGUE (coord.), *Minería y Metalurgia en las antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas* (Coloquio Internacional Asociado – Madrid 1985), II, Madrid 1989, 119 ss. (= *España romana*, Madrid 1996, 55 ss.). Inoltre, in merito ai diversi sistemi di amministrazione delle miniere ubicate nel territorio spagnolo, cfr. L. RODRÍGUEZ ENNES, *Consideraciones en torno al marco jurídico de la minería hispano-romana*, in RGDR 1, 2004, 1 ss., e, in ordine alle zone della Dacia e della Mesia Superiore, S. DUŠANI, *Aspects of Roman Mining in Noricum, Pannonia, Dalmatia and Moesia Superior*, in ANRW 2.6, 1977, 52 ss., in part. 88 ss., nonché agli ulteriori raggugli bibliografici ivi riportati.

plicava che l'esercizio dell'attività estrattiva fosse affidato ad imprenditori privati o a società 'ordinarie',⁸ che la avrebbero svolta sotto il controllo dei funzionari pubblici.

Alla luce delle disposizioni conservate nel nostro regolamento minerario, il suddetto metodo di gestione parrebbe presupporre l'esistenza di un'articolata procedura finalizzata all'acquisizione della concessione mineraria.⁹ Delle diverse fasi di tale procedura è rimasta traccia in:

Vip. II.1 *Aug(usti) praesens numerato. Qui ita non fecerit et conuictus erit prius coxisse venam quam pretium, sicut {su} / supra scriptum est, soluisse pars occupatoris commissa esto et puteum uniuersum proc(urator) metallorum / uendito. Is, qui probauerit ante colonum uenam coxisse quam pretium partis dimidia ad fiscum pertinen / tis numerasse, partem quartam accipito.*

2 *Putei argentari ex forma exerceri debent quae / hac lege continetur; quorum pretia secundum liberalitatem sacratissimi imp(eratoris) Hadriani Aug(usti) obser / uabuntur, ita ut ad eum pertineat proprietates partis, quae ad fiscum pertinebit, qui primus pretium puteo fecerit / et sestertia quattuor milia nummum fisco intulerit.*

Dopo avere ribadito l'obbligo di versare il denaro dovuto al fisco,¹⁰ il § 1 dispone

⁸ Di tale avviso si è mostrato J. ANDREAU, *Recherches récentes sur les mines à l'époque romaine*, I. *Propriété et mode d'exploitation*, in RN 31, 1989, 86 ss., in part. 91, la cui riflessione ha preso le mosse dai risultati dello studio di O. HIRSCHFELD, *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diokletian*², Berlin 1905, 146 ss., ad avviso del quale le soluzioni giuridiche elaborate per favorire lo sfruttamento delle risorse minerarie pubbliche avrebbero conosciuto tre diverse fasi: una prima fase, corrispondente in linea di massima con la fine della Repubblica, in cui la gestione sarebbe stata affidata alle *societates publicanorum*, una seconda fase, databile sino all'epoca degli Antonini, nella quale lo sfruttamento delle risorse pubbliche sarebbe stato demandato ad imprese di piccole dimensioni, ed una terza fase, dall'età degli Antonini in poi, caratterizzata dal sistema della gestione pubblica diretta. A sostegno di questa ipotesi giocherebbe un ruolo determinante la circostanza che la gestione delle dogane sarebbe stata ispirata allo schema della 'régie directe' dall'epoca di Marco Aurelio in poi. L'Autore francese ha invece sottolineato che se da un lato appare plausibile che in epoca repubblicana la gestione delle miniere fosse data in appalto ai *publicani* – come si dedurrebbe, almeno in relazione al territorio italico e in particolare alle miniere di Vercelli, dalla testimonianza di Plin. *N.H.* 33.78.21 –, appare altresì verosimile – in base al contenuto di Diod. 5.36.3 – che le miniere d'argento spagnole, già nella seconda metà del II secolo a.C., non fossero gestite da *societates publicanorum*, ma da imprese di piccole dimensioni o società 'ordinarie', ciascuna delle quali avrebbe sfruttato soltanto una parte della miniera, previo pagamento di un tributo. In base a tale ragionamento, lo studioso ha presumibilmente scelto di definire le società minerarie tra privati come società ordinarie, per contrapporle alle società dei publicani, senza perciò escludere *tout court* che si trattasse di società caratterizzate da una disciplina peculiare. Tuttavia, in favore della possibilità che le *societates publicanorum* fossero ancora coinvolte nella gestione di alcuni servizi di pubblica utilità nell'ambito del distretto minerario di *Vipasca*, quali la riscossione di alcune imposte, la cura dei bagni pubblici e l'esercizio dei mestieri di calzolaio, barbiere e lavapiatti, si è espressa M.R. CIMMA, *Ricerche sulle società di publicani*, Milano 1981, 156 s., sull'opinione della quale ci soffermeremo ancora *infra* ntt. 34 e 51.

⁹ Da intendersi riferita in modo particolare «...ad una miniera ancora ignota; nel qual caso il diritto di concessione è un termine ampio che comprende il diritto di ricerca preliminarmente e quello di utilizzazione, o escavazione del minerale», come osservato da F. MAROI, *Il contratto di concessione mineraria a compenso quotativo e la tutela possessoria*, in RSC 10.9, 1920 (= *Scritti giuridici*, I, Milano 1956, 147 ss., in part. 149).

¹⁰ In favore di una diversa integrazione dell'*incipit* del § 1 si sono espressi E. CUQ, *Un réglemant*, cit., 98; A. D'ORS, *Epigrafi*, cit., 113 s., e S. LAZZARINI, *Lex metallis*, cit., 107 ss., ad avviso dei quali il testo originario sarebbe stato '[...pretium procuratori] Aug(usti) praesens numerato'; esso, pertanto, avrebbe disposto

che l'*occupator*, il quale avesse fuso il metallo senza avere prima versato il *pretium*, avrebbe perso i diritti acquisiti sul pozzo, dato che l'*universus puteus* sarebbe stato venduto all'asta dal *procurator metallorum*.¹¹ La seconda parte della stessa disposizione riguarda specificamente il *colonus*: prescrive, infatti, che coloro che avessero denunciato l'inizio della fusione del metallo da parte del colono, senza che quest'ultimo avesse pagato il '*pretium partis dimidia ad fiscum pertinentis*', avrebbero ricevuto come ricompensa la quarta parte del valore del materiale estratto. Il paragrafo seguente contiene alcune prescrizioni specificamente dedicate ai *putei argentari*, poiché dispone, in ordine a tali pozzi, che l'obbligazione di versare il prezzo per ottenere la titolarità del diritto di sfruttamento avrebbe comportato la corresponsione di quattromila sesterzi, in ossequio al regime di favore introdotto da Adriano.

che il prezzo dovesse essere versato ad un *procurator Augusti*, probabilmente di rango più elevato rispetto al *procurator metallorum*. Di contrario avviso, C. DOMERGUE, *La mine antique*, cit., 131 s., il quale ha posto l'accento sull'assenza – sia all'interno della nostra fonte, sia altrove – di indizi idonei a fare considerare verosimile l'esistenza di un *procurator* di rango equestre competente per la provincia della Lusitania o per tutto il territorio della Spagna. Lo studioso francese ha dunque concluso che il § 1 cominciasse con le parole '*Aug(usti) praesens numerato*', le quali avrebbero fatto riferimento al principe in carica, cioè Adriano, poiché quest'ultimo aveva probabilmente disciplinato in termini generali, mediante un provvedimento anteriore, l'avvio tramite *occupatio* della procedura per l'ottenimento della concessione del diritto di sfruttare i pozzi. Un'ulteriore ipotesi sul tenore testuale dell'*incipit* del § 1 è stata avanzata da C.G. BRUNS, *Fontes*, cit., 293, e M. ROSTOWZEW, *Studien*, cit., 352 s., i quali, in base al contenuto del paragrafo seguente, hanno ritenuto plausibile che il § 1 si aprisse con le parole '[...]*pretia secundum liberalitatem sacratissimi imp(eratoris) Hadriani Aug(usti) praesens numerato*': tale congettura, però, come posto in rilievo dal Lazzarini, op. cit., 110 s., porterebbe a non potere riferire '*presens*' a '*pretium*', dal momento che quest'ultimo lemma risulterebbe al plurale (*pretia*) anziché al singolare. Di conseguenza, '*presens*' potrebbe essere soltanto il soggetto dell'imperativo futuro '*numerato*' e starebbe ad indicare la necessità che il pagamento dei *pretia* dovesse essere effettuato personalmente dall'*occupator*. Tuttavia, l'Autore, in accordo con l'opinione del D'Ors, op. cit., 114, ha opportunamente evidenziato la maggiore verosimiglianza delle ipotesi ricostruttive che riferiscono '*presens*' a '*pretium*', in quanto formulazioni del genere (*pecunia praesenti* o *aliquid praesens solvere*) sarebbero attestate anche in altre fonti – riportate dallo studioso alle ntt. 192 s. – per indicare l'obbligo di pagare in contanti. Queste ultime considerazioni paiono nel loro complesso convincenti e inducono a ritenere ragionevole che il testo del § 1 contenesse la formulazione '*Aug(usti) praesens numerato*', mentre per accogliere anche la proposta di integrare la parte di testo precedente con il riferimento ad un *procurator Augusti* superiore al *procurator metallorum* – per cui l'*incipit* del paragrafo sarebbe il seguente '[...]*pretium procuratori Aug(usti) praesens numerato*' – sarebbe forse opportuno riscontrare in qualche altra testimonianza delle fonti l'operatività di un siffatto *procurator* anche a *Vipasca*, dal momento che il semplice confronto che le testimonianze relative ad altre province non sembra condurre a conclusioni dotate di un sufficiente grado di verosimiglianza. Pertanto, i ragionamenti qui prospettati inducono, sulla scia di D. FLACH, *Die Bergwerksordnungen*, cit., 405 e 413 s., ad adottare la soluzione più cauta che ricostruisce l'apertura del § 1 soltanto con la frase '*Aug(usti) praesens numerato*' senza inserire nel testo la menzione di un *procurator*.

¹¹ Sui profili giuridici di maggiore rilevanza relativi allo svolgimento delle aste, anche nel distretto minerario di *Vipasca*, cfr. il fondamentale approfondimento di M. TALAMANCA, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, Roma 1954, 118 ss. e 147 ss., che interpreta la controversa rubrica della statuizione del primo paragrafo della prima tavola di *Vipasca* (Vip. I.1 *Centesimae argentariae stipulationis*, in FIRA, I², n. 105), sulla scia e ad integrazione delle opinioni sostenute al riguardo da G. DEMELIUS, *Zur Erklärung der lex metalli Vipascensis*, in ZSS 4, 1883, 33 ss., e E. SCHÖNBAUER, *Zur Erklärung der lex metalli Vipascensis*, in ZSS 45, 1925, 352 ss., nel senso di considerare la *centesima* come un'imposta sull'*auctio*, calcolata sul prezzo del bene oggetto di aggiudicazione.

Le disposizioni appena menzionate sono state interpretate tenendo altresì conto dell'ultimo paragrafo del testo a noi pervenuto della prima tavola di *Vipasca* che, d'altronde, fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nella *lex metallis dicta*:

Vip. I.9 *Usurpationes puteorum siue pittaciarium. Qui intra fin[es metalli Vipascensis puteum locum] / que putei iuris retinendi causa usurpabit occupabitue e lege metallis dicta, b[iduo proximo quod usurpauerit occupa] / uerit apud conductorem socium actoremue huiusce uectigalis profiteatu[r]....*

Tale statuizione sembrerebbe rimettere all'iniziativa dei privati l'avvio della procedura per l'ottenimento della concessione del diritto di sfruttare un determinato pozzo: l'imprenditore intenzionato ad ottenere la concessione, infatti, dopo avere proceduto all'*usurpatio* o all'*occupatio* del fondo, per continuare l'attività di ricerca delle vene da coltivare, avrebbe dovuto provvedere al versamento entro due giorni di un tributo, che assumeva probabilmente la denominazione di '*pittaciarium*', così come indicato nella rubrica della disposizione.¹²

Essa contiene inoltre un espresso rinvio a quanto stabilito dalla *lex metallis* in relazione alla procedura per ottenere il diritto a sfruttare continuativamente il sottosuolo minerario del distretto di *Vipasca* ('*qui intra fin[es metalli Vipascensis puteum locum] / que putei iuris retinendi causa usurpabit occupabitue e lege metallis dicta*' [...]), riferimento che rende necessario interpretarne il disposto alla luce delle norme conservate in Vip. II.1 e 2. La *lex metallis dicta*, peraltro, si apre proprio con le disposizioni relative al pagamento del prezzo per

¹² Sull'entità di tale tributo non v'è chiarezza in dottrina, ma si tende ricondurre l'etimologia del lemma al latino *pittacium* e al greco *πιττάκιον*, che indicherebbero originariamente il supporto alla scrittura, come le tavoletta o il papiro, e avrebbero poi assunto il significato traslato di documento contenente l'attestazione di un credito o ricevuta di pagamento, come sottolineato da M. ROSTOWZEW, *Studien*, cit., 353 ss., in part. 356; E. SCHÖNBAUER, *Beiträge*, cit., 109 ss.; A. D'ORS, *Epigrafia*, cit., 104 s., a cui si rimanda per la rassegna delle opinioni più datate; D. FLACH, *Die Bergwerksordnungen*, cit., 438 s.; C. DOMERGUE, *La mine antique*, cit., 99 s., che hanno dunque ritenuto verosimile che il *pittaciarium* fosse l'imposta dovuta per l'iscrizione degli occupanti nel registro tenuto dal fisco. Per alcune trattazioni specifiche in merito alla procedura per l'ottenimento delle concessione mineraria, oltre agli Autori citati, cfr. A. VERGARA BLANCO, *Contribución a la historia del derecho minero. I: fuentes y principios del derecho minero romano*, in REHJ 12, 1987-1988, 13 ss., in part. 25 ss.; S. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, *Régimen jurídico de las concesiones administrativas en el derecho romano*, Madrid 1996, 193 ss.; G. NEGRI, *Sulle "concessioni" minerarie nel diritto romano*, in *I rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione nell'esperienza storico-giuridica* (Atti del Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto – Torino 1994), Napoli 1997, 57 ss., in part. 71 s. L'illustre Autore citato da ultimo collega inoltre il diritto di ottenere la concessione in seguito ad occupazione a consuetudini locali vigenti a *Vipasca* prima della conquista romana, e distingue tale momento iniziale di sfruttamento del singolo pozzo dal momento in cui veniva attribuita la concessione di sfruttamento – presumibilmente duratura – del sottosuolo attraverso una licitazione che avrebbe subordinato l'attribuzione della titolarità della concessione al pagamento di un prezzo iniziale e alla corresponsione periodica di una parte del prodotto. Lo studioso specifica altresì che l'impresario avrebbe potuto pagare l'acquisto anche in un'unica soluzione, probabilmente riferendosi al caso in cui avesse acquistato all'asta l'*univertus puteus*: attraverso le suddette modalità avrebbe acquistato non già il pozzo come unità immobiliare, «bensì il diritto di ricerca e sfruttamento, con diritto di appropriazione di tutto o di parte del prodotto». In base a questo ragionamento, l'Autore conclude infatti che «ciò contribuisce a spiegare lo scambio terminologico fra locare e vendere, spesso non a caso in endiadi».

l'ottenimento della concessione nonché alle conseguenze derivanti dalla violazione di tale obbligo. Bisogna allora tentare di coordinare tali norme, anzitutto sotto il profilo relativo alla menzione del *'pittaciarium'* contenuta nella rubrica di Vip. I.9 e il riferimento al *'pretium'* contenuto all'inizio di Vip. II.1.

Sebbene non si possa del tutto escludere, nonostante la differenza terminologica, la sostanziale coincidenza delle due indicazioni, nel senso che entrambe sarebbero riferite al prezzo dovuto al fisco per potere proseguire l'attività di ricerca, da una più attenta lettura delle due disposizioni sembrerebbe emergere che si tratti di due distinte obbligazioni a carico dell'aspirante concessionario. In tal senso sembrano deporre diversi indizi, come la ricostruzione testuale *'biduo proximo'* in ordine al termine entro il quale avrebbe dovuto essere versato il *'pittaciarium'*: il suddetto termine, che consisteva in due soli giorni dall'*occupatio* o dall'*usurpatio* del fondo minerario, appare invero eccessivamente circoscritto per essere riferito al versamento di un importo tale da legittimare l'avvio dell'attività estrattiva vera e propria, mentre sembra attagliarsi meglio ad una sorta di 'imposta di registro'¹³ che, dovendo essere corrisposta dopo una primissima prospezione del sottosuolo, attribuisce il diritto di proseguire legittimamente la ricerca intrapresa fino a determinare, se possibile, le condizioni per procedere all'estrazione del materiale metallifero.

Pertanto, la procedura intrapresa sarebbe proseguita, dopo una prima individuazione delle vene utili, con la corresponsione del prezzo da parte dell'*occupator*, prezzo presumibilmente più elevato nel caso dei pozzi argentiferi a causa del maggiore valore degli stessi rispetto ai pozzi cupriferi.¹⁴ L'effettiva corresponsione di tale prezzo avrebbe consentito l'ottenimento del diritto di estrarre il metallo in maniera esclusiva;¹⁵ in altre parole, un solo

¹³ Stando all'interpretazione prospettata principalmente da M. ROSTOWZEW, *Studien*, cit., 353 ss., in part. 356; E. SCHÖNBAUER, *Beiträge*, cit., 109 ss.; A. D'ORS, *Epigrafi*, cit., 104 s.; D. FLACH, *Die Bergwerksordnungen*, cit., 348 s.; C. DOMERGUE, *La mine antique*, cit., 99 s., su cui cfr. nt. precedente.

¹⁴ I dati a nostra disposizione sull'entità di tale prezzo sono purtroppo assai scarni, in quanto, per un verso, la lettera della disposizione contenuta in Vip. II.1 si limita a fare riferimento al *'pretium, sicut {su} / supra scriptum est'*, quindi ad un prezzo precedentemente indicato di cui non è rimasta traccia nel testo a noi pervenuto, e, per altro verso, il disposto di Vip. II.2 consente soltanto di dedurre che tale prezzo fosse pari a quattromila sesterzi per i pozzi argentiferi, *'secundum liberalitatem sacratissimi imp(eratoris) Hadriani Aug(usti)'*. Dal momento che un approfondimento sulla questione trascende la specifica finalità della presente indagine, ci possiamo limitare a condividere i risultati raggiunti al riguardo dalla dottrina dominante. Sul punto, non risultano infatti superate le considerazioni di C. DOMERGUE, *La mine antique*, cit., 123 ss., ad opinione del quale tale prezzo avrebbe dovuto essere versato al fisco, una volta individuata una vena utile, prima di procedere all'estrazione ingente – ossia non finalizzata ad eseguire operazioni di prospezione – del *metallum*. L'Autore francese è inoltre giunto ad ipotizzare che tale prezzo fosse di entità fissa in relazione ai pozzi argentiferi, anche se, in effetti, come rilevato da S. LAZZARINI, *Lex metallis*, cit., 131 s., tale ipotesi risulta condivisibile soltanto se concepita in maniera circoscritta: non può infatti consentire di dedurre alcunché in ordine al prezzo da versare per l'ottenimento del diritto di sfruttare i pozzi cupriferi, né può estendersi al *'pretium partis dimidia ad fiscum pertinentis'* menzionato successivamente in Vip. II.1. Lo studioso ha infatti specificato, a tale proposito, che «...*pretium* assume due differenti accezioni, quella di corrispettivo della *pars putei* fiscale (o dell'*universus puteus* nell'ipotesi di vendita da parte del *procurator metallorum* conseguente a confisca) da pagare prima dell'inizio della coltivazione e quella di corrispettivo delle quote di pertinenza fiscale relative ai materiali concretamente estratti».

¹⁵ Quanto detto pare confortato dalla circostanza che il § 2 della nostra fonte – riportato *supra* p. 69 – indichi espressamente la finalità del versamento del *pretium* con la precisazione *'ita ut ad eum pertineat pro-*

occupator avrebbe ottenuto il diritto di continuare a sfruttare l'*universus puteus*, ma nella prosecuzione dell'attività avrebbe potuto trattenere soltanto la metà del valore del materiale di volta in volta estratto dal sottosuolo, dovendo versare al fisco il *pretium partis dimidia*.

La dottrina si è a lungo interrogata sull'entità e sul momento in cui dovesse essere pagato il '*pretium partis dimidia ad fiscum pertinentis*', giungendo al riguardo a differenti conclusioni che possono essere così sintetizzate: per un verso,¹⁶ si è sostenuto che il pagamento periodico al fisco del valore della metà del materiale estratto determinasse il prosieguo della concessione mineraria attraverso la realizzazione di una *colonia partiaria* tra concessionario e fisco, mentre, per altro verso,¹⁷ si è ipotizzato che venisse realizzata una vendita del pozzo

prietas partis, quae ad fiscum pertinebit, qui primus pretium puteo fecerit / et sestertia quattuor milia nummum fisco intulerit, anche se l'utilizzo del tempo futuro nella forma verbale '*pertinebit*' relativamente alla *pars putei* su cui sarebbe stato acquistato il diritto di sfruttamento appare alquanto singolare, dato che il tenore complessivo della disposizione indurrebbe a pensare invece che il fisco avrebbe ceduto al privato il diritto di sfruttamento del pozzo. Tale apparente anomalia può forse ricondursi, da un lato, al particolare regime di concessione tratteggiato dalle nostre fonti, in base al quale il fisco avrebbe consentito lo sfruttamento dei pozzi da parte dei privati, mantenendo la titolarità di almeno di una parte di essi, e, dall'altro lato, al carattere atecnico dell'espressione '*proprietas*'.

¹⁶ Le ipotesi avanzate a questo riguardo risentono della posizione assunta dai diversi Autori in ordine al contenuto del diritto di concessione di cui prima l'*occupator* e poi il *colonus* sarebbero stati titolari. Al proposito, infatti, una volta superata l'opinione di J.-B. MISPOULET, *Le régime*, cit., 12 ss., che ha distinto tre diversi modi di acquisto dei pozzi, cioè l'*occupatio* e la successiva eventuale vendita del pozzo abbandonato, la semplice *occupatio* di un *locus* non ancora sfruttato, nonché la vendita mediante asta e subasta, si sono espressi in favore della plausibilità dell'ipotesi della *colonia partiaria*, pur con diverse sfumature, E. CUQ, *Un réglemant*, cit., 98 ss., in part. 110 s., che ha però ritenuto più verosimile che il concessionario dovesse al fisco soltanto il *pretium partis dimidia* e non quello iniziale, mentre paiono orientarsi per la verosimiglianza della corresponsione del *pretium* e del *pretium partis dimidia*, M. ROSTOWZEW, *Studien*, 353 ss., in part. 358; D. FLACH, *Die Bergwerksordnungen*, cit., 414 ss.; J.S. RICHARDSON, *The Spanish Mines and the Development of Provincial Taxation in Second Century B.C.*, in JRS 66, 1976, 139 ss., in part. 147; J.F. HEALY, *Mining and metallurgy in the greek and roman world*, London 1978, 130; D. CAPANELLI, *Alcune note*, cit., 121 ss., in part. 127 ss.; G. NEGRI, *Sulle "concessioni"*, cit., 71 s.; S. LAZZARINI, *Lex metallis*, cit., 119 ss.

¹⁷ L'ipotesi relativa alla vendita è stata ritenuta plausibile da K. VOELKEL, *Die beiden Erztafeln*, cit., 192 ss., in part. 194 s., che però specifica che essa avrebbe comportato l'acquisizione da parte del colono del diritto all'*usus proprius* e non della *proprietas* «im eigentlichen Sinne»; E. SCHÖNBAUER, *Beiträge*, cit., 108 ss.; A. D'ORS, *Epigrafia*, cit., 77 ss. e 115 ss.; S. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, *Régimen*, cit., 197 ss., ed ha trovato ulteriore sostegno in seguito alle ricerche di A. MATEO SANZ, *Observaciones*, cit., 89 ss., in part. 126 ss.; ID., *Nuevas reflexiones* cit., 249 – a cui si rimanda altresì per una accurata rassegna delle posizioni assunte dalla dottrina precedente – che è giunto a ritenere che se l'impresario avesse dovuto corrispondere di volta in volta la metà del materiale estratto, la perpetuazione della titolarità della concessione sarebbe stata per lui eccessivamente onerosa, sulla base di un regime che, alla fin fine, sarebbe risultato confiscatorio. Tale conclusione ha convinto anche C. DOMERGUE, *Le régime juridique des mines du domaine public à Rome. À propos d'un ouvrage récent*, in *Mélanges de la Casa de Velázquez* 34.2, 2004, 221 ss., in part. 228 s., a ritenere più persuasiva l'ipotesi del pagamento del *pretium dimidia partis* avvenisse in un'unica soluzione, come prezzo della compravendita del *puteus*, cioè in occasione dell'acquisto da parte dell'imprenditore della metà del pozzo di cui era titolare il fisco, mentre in precedenza l'illustre Autore francese, in ID., *La mine*, cit., 174 s.; ID., *Les mines*, cit., 302, aveva ritenuto verosimile che il fisco continuasse ad acquisire «la moitié du minerai produit» ed aveva altresì considerato possibile che il fisco, attraverso il *procurator metallorum*, esercitasse un controllo costante sull'entità della produzione del metallo.

da parte del fisco nei confronti del *colonus* e che, dunque, il prezzo in questione fosse invero il prezzo della vendita che avrebbe dovuto essere calcolato sulla base del valore – tuttavia difficilmente determinabile a priori – del pozzo.¹⁸

Alla questione, però, è stato dedicato un recente approfondimento¹⁹ che, sulla base di uno studio dei lingotti provenienti dalla zona di nostro interesse, parrebbe indurre a propendere per la maggiore verosimiglianza dell'ipotesi tradizionale della ripartizione del valore del metallo di volta in volta estratto tra imprenditore e fisco. Questo sistema, a ben riflettere, sarebbe quello che avrebbe meglio perseguito l'esigenza del fisco di non vedere vanificato il proprio controllo sul metallo estratto in seguito alla concessione del diritto di sfruttare i giacimenti ad imprenditori privati, tanto che non si può escludere, alla luce dei contrassegni imperiali presenti sui lingotti, che tale controllo potesse avvenire non soltanto prima ma anche contestualmente alla fusione.

Alla articolata procedura appena descritta sembrano potersi ricollegare le conseguenze del mancato pagamento del *pretium*, da un lato, e del *pretium partis dimidia*, dall'altro lato, sancite dal disposto di Vip. II.1, il quale stabilisce che la mancata corresponsione del *pretium* da parte dell'*occupator* avrebbe comportato la vendita all'asta dell'*universus puteus*, mentre si limita ad affermare che la anticipata fusione da parte del *colonus* che non aveva versato il *pretium partis dimidia* avrebbe potuto essere provata da terzi, senza precisare se in tal caso, come nel precedente, sarebbe intervenuto il *procurator metallorum* per procedere alla vendita dell'intero pozzo o, *rectius*, del diritto di sfruttare il pozzo in maniera esclusiva.²⁰

Tuttavia, il già menzionato § 8,²¹ per quanto riferito all'eventuale alienazione delle quote da parte dei coloni che fossero tra loro soci, fornisce qualche dato ulteriore, dal momento che prescrive che i suddetti coloni potessero vendere tra loro le quote di cui erano titolari, purché ne avessero pagato il prezzo ed avessero informato il *procurator metallorum* della vendita. Questa statuizione, quindi, testimonia che il *procurator metallorum* svolgeva un ruolo di supervisione sia sull'alienazione delle quote sia, presumibilmente, sull'avvenuto pagamento

¹⁸ A. MATEO SANZ, *Nuevas reflexiones*, cit., 249, di fronte al problema della difficoltà della determinazione preventiva del '*pretium partis dimidia ad fiscum pertinentis*', già sollevato da A. D'ORS, *Epigrafia*, cit., 115 s., ha ritenuto che questo potesse individuarsi sulla base di una «suficiente prospección de la parcela minera» a cui alluderebbe il testo di Vip. II.3 *Qui ex numero puteorum quinque unum / ad uenam perduxerit, in ceteris, sicut supra scriptum est, opus sine intermissione facito; ni ita fecerit, alii / occupandi potestas esto*. Ad avviso dell'Autore, infatti, tale norma presupporrebbe che il fisco controllasse altresì le tecniche di prospezione, anche se ciò non induce necessariamente a potere concludere che le tecniche di ricerca di allora permettessero di valutare con un certo grado di attendibilità le potenzialità dei pozzi sotto il profilo della quantità di metallo che questi avrebbero prodotto.

¹⁹ S. GENOVESI, *L'amministrazione dei metalli di proprietà del princeps in età augustea: fonti archeologiche ed epigrafiche a confronto*, in A. STORCHI MARINO e G.D. MEROLA (a cura di), *Interventi imperiali in campo economico e sociale. Da Augusto al Tardoantico*, Bari 2009, 13 ss.

²⁰ Al proposito, S. LAZZARINI, *Lex metallis*, cit., 114, deduce «un controllo pubblico diretto e più attento rispetto all'attività degli *occupatores*, mediato invece dall'intervento dei *delatores* in relazione ai *coloni*», la cui ragione – come vedremo *infra* – potrebbe essere collegata alla diversità tra la posizione degli *occupatores* e quella dei *coloni* nell'ambito della procedura di acquisizione della concessione del diritto di sfruttamento del pozzo e soprattutto alla maggiore incertezza collegata alla fase iniziale di ricerca e sfruttamento delle vene di cui gli *occupatores* erano verosimilmente protagonisti.

²¹ Riportato *supra* p. 66.

delle stesse da parte del venditore, e fa apparire altresì verosimile che un'analogha supervisione fosse da lui svolta con riguardo al versamento del *pretium partis dimidia*, anche tramite la possibilità di ricevere denuncia dell'inadempimento da parte dei terzi.

Inoltre, il § 11²² prescrive al *colonus* di ogni pozzo, al fine di garantirne la sicurezza, di sostituire il materiale andato a male con altro nuovo e idoneo a permettere lo svolgimento dell'attività estrattiva. Quest'ultima disposizione parrebbe pertanto implicare che i coloni fossero anche responsabili della manutenzione della miniera, ossia che dovessero controllare che questa fosse tenuta in sicurezza, nonché dirigere le operazioni necessarie a tal fine.

Ad ogni modo, dalla complessiva lettura delle statuizioni sin qui menzionate sembrerebbe emergere che il *colonus*, per quanto tenuto alla manutenzione della miniera e all'estrazione dei materiali, avesse un ruolo di maggiore rilievo rispetto al semplice minatore o 'coltivatore' di essa,²³ dal momento che le disposizioni contenute nel § 1, così come quelle dei §§ 7 e 8, paiono altresì attestare che egli potesse essere un imprenditore dedito all'esercizio dell'impresa mineraria e che, a tale fine, potesse concludere un contratto di società con altri coloni.

Bisogna allora tentare d'individuare che tipo di rapporto contrattuale i coloni potessero avere con il fisco per cercare di comprendere, in particolare, quale fosse la loro posizione nell'ambito della procedura per l'ottenimento della concessione del diritto di sfruttamento dei giacimenti minerari fiscali. Per cercare di fare luce su quali fossero i titoli idonei a consentire lo sfruttamento delle miniere, vale la pena di tenere in considerazione un altro paragrafo del nostro statuto minerario:

Vip. II.18 *Qui puteos argentarios <aget> a cuniculo, qui / aquam metallis subducet, recedito et non minus quam sexagenos pedes utroque latere relin / quito, et eos puteos quos occupauerit adsignatosue acceperit in opere uti determinati erunt / habeto nec ultra procedito neue egbolas colligito neue ternagos ita agito extra fines putei adsignati, /*

L'*incipit* della norma si rivolge genericamente a colui che provvedeva alla coltivazione dei pozzi argentiferi, prescrivendogli di stare lontano dal cunicolo di scolo dell'acqua delle miniere e di tenere una distanza di almeno sessanta piedi per lato da esso. La statuizione specifica poi che egli avrebbe dovuto mantenere i pozzi che aveva acquisito mediante *occupatio* od *adsignatio* «come determinati in corso di coltivazione»,²⁴ senza avanzare né raccogliere scorie né scavare gallerie di esplorazione fuori dai confini del *puteus adsignatus*.²⁵

²² Vip. II.11 *Putei omnes diligenter fulti destinatique sunt, proque putri materia colonus cuiusque putei no / uam et idoneam subicito.*

²³ In questo senso, cfr. E. SCHÖNBAUER, *Beiträge*, cit., 77 s., che ha sostenuto che il *colonus* si sarebbe potuto identificare con 'qui puteum colit', trovando seguito in G. ZANETTI, *Tipici atteggiamenti*, cit., 132; mentre si sono espressi in senso opposto C. DOMERGUE, *La mine antique*, cit., 12 e D. FLACH, *Die Bergwerksordnungen*, cit., 441, il quale, nell'introdurre alcune riflessioni sulle differenze tra il regime dei coloni che emerge dal regolamento vipascense e quello dei coloni dei fondi del Nord Africa ai quali si rivolgevano la *lex Hadriana de rudibus agri* e la precedente *lex Manciana*, afferma efficacemente che le due figure *prima facie* non sembrano avere in comune niente di più che «das colere».

²⁴ Queste le parole della traduzione proposta con riferimento alla specificazione 'in opere uti determinati erunt' da S. LAZZARINI, *Lex metallis*, cit., 34.

²⁵ Mentre A. MATEO SANZ, *Nuevas reflexiones*, cit., 248, si limita a focalizzare l'attenzione sul primo

Nonostante il destinatario della disposizione sia inizialmente indicato come ‘*qui puteos argentarios <aget>*’, dal contenuto complessivo della stessa sembrerebbe potersi evincere che questi fosse invero titolare del diritto di sfruttare il pozzo in virtù di preventiva concessione. Sebbene lo statuto contenga un’altra disposizione dalla formulazione simile a quella appena menzionata, cioè la statuizione contenuta in Vip. II.14,²⁶ che impone a ‘*qui puteos aerarios aget*’ il rispetto di una distanza di quindici piedi per lato dal cunicolo di scolo delle acque dei pozzi cupriferi, in essa non ritroviamo alcun riferimento ai titoli su cui poteva fondarsi il diritto alla coltivazione, e ciò impone di concentrare l’attenzione sulla menzione, seppur incidentale, dei pozzi argentiferi *occupati* o *adsignati* contenuta in Vip. II.18.

Al riguardo, l’ultima indagine del Mateo Sanz²⁷ individua negli istituti dell’*occupatio* e dell’*adsignatio* il regime cristallizzato di attribuzione del diritto allo sfruttamento dei pozzi argentiferi da parte del fisco, alla luce della nostra *lex metallis*. L’Autore spagnolo, infatti, dopo avere sottolineato che in Vip. II.18 ed in tutto il testo della seconda tavola di *Vipasca* a noi pervenuto, a differenza che nella prima,²⁸ non viene fatta menzione dell’*usurpatio* quale titolo idoneo a consentire l’attribuzione del diritto temporaneo di sfruttamento dei pozzi, ha ritenuto plausibile l’ipotesi del Domergue,²⁹ ad avviso del quale l’*usurpatio* costituiva

segmento della disposizione, allo scopo di individuare il significato della distinzione tra *putei occupati* e *adsignati*, S. LAZZARINI, *Lex metallis*, cit., 115, pare attribuire al complessivo contenuto della statuizione in esame una rilevanza maggiore di quella datale da C. DOMERGUE, *La mine antique*, cit., 120, per cui la norma contenuta in Vip. II.18 si sarebbe limitata a sancire il rispetto dei confini dei terreni in cui i pozzi erano ubicati. Infatti, ad avviso dell’Autore comasco la statuizione in oggetto non si sarebbe limitata soltanto a fissare le distanze da rispettare dai canali di scolo delle acque, ma avrebbe presupposto che alcune attività caratterizzanti l’attività estrattiva si sarebbero dovute obbligatoriamente svolgere entro i confini del fondo. Presenta inoltre un certo interesse notare che l’ultima disposizione riguarda solo i *putei adsignati*, come se i divieti di non procedere oltre i confini del fondo, di raccogliere scorie e di scavare gallerie di esplorazione concernessero in modo particolare non tanto i *putei occupati*, che si caratterizzavano probabilmente per un’attività di ricerca ancora *in fieri*, ma i fondi in cui erano già state individuate le vene produttive.

²⁶ Vip. II.14 *Qui puteos aerarios aget a cuniculo, qui aquam metallis / subducet, recedito et non minus quam quinos denos pedes utroque later[e] relinquit. /*

²⁷ A. MATEO SANZ, *Nuevas reflexiones*, cit., 248.

²⁸ Il riferimento all’*usurpatio* si trova infatti in Vip. I.9, riportato *supra* p. 71.

²⁹ Al proposito, C. DOMERGUE, *La mine antique*, cit., 100 ss., ha inoltre specificato che, sebbene paia plausibile che entrambi i regimi fossero operativi al momento di emanazione della prima tavola di *Vipasca*, come dimostrerebbe il contenuto di Vip. I.9, al momento dell’emanazione della *lex metallis dicta* sarebbe rimasta in vigore soltanto l’*occupatio* quale modo di avviare la procedura di acquisizione della concessione. Ragionando in quest’ordine di idee, dunque, la rubrica del suddetto paragrafo, riferita alle *usurpationes puteorum siue pitaciarium*, sarebbe frutto di una redazione negligente, in quanto avrebbe dovuto contenere anche la menzione dell’*occupatio*. Prima dei chiarimenti del Domergue, la dottrina si era diversamente orientata sulla questione; infatti, K. VOELKEL, *Die beiden Erztafeln*, cit., 188 s., aveva già distinto i due istituti, ritenendo però che l’*usurpatio* fosse riservata ai pozzi già individuati ed esplorati, mentre l’*occupatio* alle zone in cui dovevano essere ancora individuate le vene da sfruttare, mentre E. SCHÖNBAUER, *Beiträge*, cit., 47 e 113 s., che inizialmente aveva ipotizzato che l’*occupatio* fosse il primo atto di acquisizione del diritto di sfruttamento e l’*usurpatio* fosse l’atto tramite il quale si intraprendeva la procedura per il rinnovo di tale diritto, è poi tornato sull’argomento in Id., *Von Bodenrecht zum Bergrecht. Studien Zur Geschichte des Bergbaurechtes*, in ZSS 55, 1935, 183 ss., in part. 218 s., ed è giunto a ritenere che l’*occupatio* fosse l’atto di acquisizione materiale dei pozzi di nuova individuazione, mentre l’*usurpatio* esplicasse gli stessi effetti

probabilmente un regime transitorio, operativo all'epoca repubblicana ed applicato all'inizio del Principato soltanto in via provvisoria, in vista della definizione della procedura di attribuzione dei pozzi da parte del fisco attraverso l'*occupatio* e l'*adsignatio*.³⁰

Tuttavia, il Mateo Sanz si è spinto oltre quest'ultima ricostruzione e, sviluppando un'ipotesi formulata dal Voelkel,³¹ è giunto alla conclusione che l'*usurpatio* svolgesse una funzione complementare rispetto all'*occupatio*: essa sarebbe stata una dichiarazione dei cavaatori di volere continuare a sfruttare i pozzi già attivi ma abbandonati, in assenza della quale i pozzi interessati sarebbero stati acquisiti *tout court* dal fisco. L'*occupatio*, per converso, sarebbe stata l'atto mediante il quale avrebbe avuto inizio la procedura per l'acquisizione del diritto di sfruttamento di pozzi che non erano stati ancora sfruttati, procedura che si sarebbe potuta concludere con l'*adsignatio*, ossia con la concessione durevole del diritto di sfruttare il sottosuolo dei fondi occupati.³²

Queste considerazioni, per quanto dotate di verosimiglianza, sembrano però trovare un riscontro soltanto parziale nelle nostre fonti: se, infatti, in relazione alla procedura per l'ottenimento della concessione, appare verosimile che l'*occupator*, una volta occupato il fondo, pagato il '*pittaciarium*' e individuato il giacimento da coltivare, potesse concludere con il fisco un contratto che gli avrebbe consentito, in virtù del pagamento del *pretium*, il diritto allo sfruttamento esclusivo del giacimento, che sarebbe stato confermato mediante l'*adsignatio* dello stesso, l'ipotesi relativa all'*usurpatio*, vista la laconicità della fonte in esame,³³ avrebbe forse bisogno di qualche ulteriore conferma. Tuttavia, in assenza di fonti che depongano in

rispetto ai pozzi abbandonati. A. D'ORS, *Epigrafi*, cit., 107 ss., in part. 109 s., ha inoltre ritenuto che tali indicazioni si riferissero allo stesso atto che assumeva però un duplice effetto giuridico: da un lato, quello dell'*occupatio*, quale atto materiale di presa di possesso, e dall'altro lato quello dell'*usurpatio*, quale manifestazione della volontà di essere titolare del diritto proprio dell'occupante. Sulla questione, cfr. anche D. FLACH, *Die Bergwerksordnungen*, cit., 439, il quale si limita ad evidenziare che i riferimenti all'*occupatio* e all'*usurpatio* non indurrebbero a ritenere che si trattasse di titoli diversi, dato che l'*occupatio* dovrebbe piuttosto essere contrapposta, dal punto di vista semantico, all'*adsignatio*, mentre S. LAZZARINI, *Lex metallis*, cit., 118 ss., concorda con il Domergue in ordine al carattere di transitorietà del regime dell'*usurpatio*.

³⁰ Sul punto, A. MATEO SANZ, *Nuevas reflexiones*, cit., 247, ha infatti osservato che «el fisco asumió la administración de zonas mineras en plena explotación, debió de prever un sistema que permitiera continuar esas explotaciones bajo el nuevo régimen, a la vez que sometía las zonas mineras aún no explotadas a un nuevo régimen fiscal de prospección y explotación. Es razonable pensar que el fisco pudo exigir de los mineros asentados que declarasen la extensión y número de sus explotaciones, y que les concediera un plazo para tal declaración, pasado el cual, el fisco adquiriría pleno derecho sobre los terrenos del distrito minero que los actuales ocupantes no hubieran reclamado para sí».

³¹ K. VOELKEL, *Die beiden Erztafeln*, cit., 188 ss.

³² A. MATEO SANZ, *Nuevas reflexiones*, cit., 247 e nt. 11, specifica che l'ipotesi da lui avanzata riguardo all'*usurpatio* non sarebbe in contrasto con il significato che l'indicazione dell'*usurpatio* assume in Paul. 54 *ad edictum* D. 41.3.2 (*Usurpatio est usucapionis interruptio: oratores autem usurpationem frequentem usum vocant*), anzi presenterebbe con essa punti di contatto, dal momento che, a suo avviso, l'*usurpatio* menzionata in Vip. I.9 avrebbe interrotto il decorso del termine che avrebbe consentito al fisco di acquisire i terreni il cui possesso non era stato reclamato da alcun conduttore precedente, così come l'*usurpatio* definita in D. 41.3.2 sarebbe stata l'atto del proprietario idoneo ad interrompere il decorso del termine per l'usucapione altrui sopra i suoi beni.

³³ Si tratta ancora di Vip. I.9, riportato *supra* p. 71.

tal senso, ci si può limitare ad osservare che la menzione dell'*usurpatio*, quale atto attraverso cui avrebbe avuto inizio la procedura volta ad ottenere la titolarità della concessione, sia attestata soltanto nella prima tavola vipascense e non nella seconda, come se la rilevanza giuridica di tale atto fosse nel frattempo venuta meno, forse perché assorbita dal regime dell'*occupatio*.³⁴

In ordine alla procedura per la concessione del diritto allo sfruttamento del sottosuolo minerario, è stata inoltre formulata un'ipotesi³⁵ secondo cui, per effetto del contratto di concessione durevole concluso con il fisco – e quindi verosimilmente in virtù dell'*adsignatio* del diritto allo sfruttamento del pozzo –, la condizione giuridica dell'*occupator* sarebbe mutata in quella di *colonus*. A questo proposito, emergono dal nostro statuto minerario alcuni dati ulteriori, dal momento che, oltre a prevedere termini abbastanza serrati per l'individuazione delle vene e l'inizio dei lavori di estrazione dei pozzi da parte dell'*occupator*, nel § 3³⁶ si fa riferimento alla possibilità di attribuire ad altri l'*occupandi potestas*' nel caso in cui il titolare di essa avesse condotto soltanto un pozzo su cinque alla vena e avesse interrotto l'attività di

³⁴ Al riguardo, si può infatti osservare che la lettera di Vip. I.9 – riportata *supra* p. 71 – pare consentire, nel suo senso complessivo, di supporre che in seguito ad *usurpatio* si avviasse un procedimento di ottenimento della concessione per certi versi analogo a quello che poteva essere intrapreso con l'*occupatio*. Tale dato indurrebbe quindi a reputare verosimile, oltre a quanto sostenuto da C. DOMERGUE, *La mine antique*, cit., 101 s., quanto ipotizzato da A. MATEO SANZ, *Nuevas reflexiones*, cit., 247 s., soltanto nella misura in cui identifica l'*usurpatio* nell'atto attraverso il quale, secondo il regime transitorio configurato nella prima tavola di *Vipasca*, l'*occupator* iniziava ad occupare i terreni e in virtù del quale, una volta corrisposto il '*pittaciarium*' all'appaltatore della riscossione ('*apud conductorem socium actoremue huiusce vectigalis profiteatu[r]...*'), avrebbe potuto intraprendere le ricerche. Per quanto riguarda poi la possibilità di separare la concessione per lo sfruttamento della miniera dall'appalto per la riscossione di alcune imposte, nel senso che quest'ultimo servizio potesse essere appaltato alle società dei *publicani* anche nel sistema di gestione delle miniere di *Vipasca*, cfr. J.-B. MISPOULET, *Le régime*, cit., 28 s.; M.R. CIMMA, *Ricerche*, cit., 150 ss. e U. MALMENDIER, *Societas publicanorum. Staatliche Wirtschaftsaktivitäten in den Händen privater Unternehmer*, Köln Weimar Wien 2002, 240 ss., secondo cui si trattava verosimilmente di miniere pubbliche sfruttate da privati, la cui organizzazione prevedeva che la riscossione di alcune imposte dovute al fisco fosse data in appalto a società di *publicani*. Ad avviso dei suddetti studiosi, il ruolo dei *publicani* nel sistema di gestione delle miniere fiscali appena descritto non sarebbe venuto meno neanche in epoca severiana, come dimostrerebbe il contenuto di D. 50.16.17.1 (Ulp. 10 *ad ed.*) '*Publica vectigalia intellegere debemus, ex quibus vectigal fiscus capit: quale est vectigal portus vel venalium rerum, item salinarum et metallorum et picariarum*, se letto alla luce di quanto ulteriormente specificato in D. 39.4.1.1 (Ulp. 55 *ad ed.*) '*Hic titulus ad publicanos pertinet. publicani autem sunt, qui publico fruuntur (nam inde nomen habent), sive fisco vectigal pendant vel tributum consequantur: et omnes, qui quod a fisco conducunt, recte appellantur publicani*. In senso contrario, si è invece espresso C. DOMERGUE, *Les mines*, cit., 302, ad avviso del quale il sistema di gestione utilizzato per le miniere di *Vipasca* avrebbe presupposto che i tributi collegati allo sfruttamento delle miniere, così come i proventi da essa derivanti, venissero percepiti non già da intermediari, ma direttamente dal fisco attraverso il *procurator metallorum*, anche se al riguardo andrebbe tenuta in considerazione la circostanza che la lettera di Vip. I.9 faccia riferimento a tre soggetti, il *conductor*, il *socius* e l'*actor*, che avrebbero potuto ricevere il pagamento del '*pittaciarium*': essi paiono essere – forse proprio in qualità di *publicani* – gli appaltatori del servizio di riscossione del tributo, come già posto in rilievo da J.-B. MISPOULET, *Le régime*, cit., 29; A. D'ORS, *Epigrafia*, cit., 104 e, di recente, da A.M. FLECKNER, *Antike Kapitalvereinigungen. Ein Beitrag zu den konzeptionellen und historischen Grundlagen der Aktiengesellschaft*, Köln Weimar Wien 2010, 283 ss.

³⁵ S. LAZZARINI, *Lex metallis*, cit., 120 s.

³⁶ Riportato *supra* nt. 18.

ricerca in relazione agli altri pozzi. Inoltre, nel § 4³⁷ viene richiamata la possibilità di perdere l'«*occupandi ius*» per colui che avesse iniziato l'attività nei venticinque giorni previsti, ma la avesse poi interrotta per dieci giorni di seguito e, infine, nel § 5³⁸ si prescrive che altri potessero acquisire l'«*occupandi ius*» sul pozzo che fosse rimasto inattivo per almeno sei mesi consecutivi, allo scopo di assicurare al fisco, in tempi rapidi, l'introito della *pars dimidia* derivante dallo sfruttamento del pozzo medesimo.

Questi rilievi sembrerebbero confermare, anche in ragione della già menzionata facoltà del fisco di revocare la concessione all'*occupator* che avesse fuso il materiale senza avere pagato il *pretium*, che quella dell'occupante fosse una concessione temporanea, caratterizzata da una spiccata precarietà, in quanto sottoposta ad una serie di condizioni collegate al solerte sfruttamento dei pozzi e al versamento del prezzo, ma che potesse tramutarsi, in seguito all'*adsignatio* da parte del *procurator metallorum*, verosimilmente sulla base della verifica del regolare svolgimento dell'attività estrattiva, in una concessione durevole, la quale avrebbe comportato per il colono il versamento periodico della *pars dimidia* del valore del materiale estratto.

D'altra parte, il testo dello statuto minerario a noi pervenuto non fa alcun cenno alla possibilità che il fisco revocasse la concessione dei *putei adsignati*, laddove i coloni che vi fossero tenuti continuassero a pagare con puntualità il «*pretium partis dimidia ad fiscum pertinentis*», né la cessione della concessione viene prospettata con riguardo ai pozzi sfruttati dai coloni, ma soltanto in relazione alle quote societarie dei *coloni inter se*,³⁹ né sembra essere ammessa la possibilità di costituire società «*miste*» tra *occupatores* e *coloni*: questi rilievi depongono, dunque, a favore della plausibilità dell'ipotesi relativa al cambiamento della condizione giuridica dell'*occupator* in quella di *colonus* in virtù dell'*adsignatio* del diritto di sfruttamento dei pozzi.

Se torniamo al problema da cui siamo partiti, le considerazioni appena formulate sembrano indurre a fornire una risposta positiva al quesito sulla possibilità che il *colonus* fosse un imprenditore titolare della concessione mineraria. Al riguardo, è parsa infatti verosimile l'esistenza di un procedimento di acquisizione della concessione mineraria, articolato in varie fasi, nell'ambito delle quali il conseguimento dello *status* di *colonus* rappresentava probabilmente il punto d'arrivo, che avrebbe comportato l'ottenimento della titolarità di una concessione durevole.⁴⁰

Come orientarsi, a questo punto, tra le opinioni della dottrina che, per un verso, hanno considerato *occupatores* e *coloni* come soggetti sostanzialmente identici e, per altro verso, li hanno invece reputati soggetti distinti?⁴¹ In base alle ipotesi qui prospettate, *occupator* e

³⁷ Vip. II.4 *Qui post dies XXV praeparationi impensarum dat[a]s opus quidem / statim facere coeperit, diebus autem continuis decem postea in opere cessauerit, alii occupandi [i]us esto.*

³⁸ Vip. II.5 *Puteum a fisco uenditum continuis sex mensibus intermissum alii occupandi ius / [es]to, ita ut, cum uenae ex eo proferentur, ex more pars dimidia fisco salua sit. / Tale statuizione sembrerebbe essere volta precipuamente a stabilire che colui che sarebbe subentrato a colui che aveva perso l'«*occupandi ius*» avrebbe dovuto, in caso di ulteriori estrazioni di *metallum*, versare comunque il «*pretium partis dimidia*» e non il prezzo iniziale.*

³⁹ Su questo aspetto, cfr. *infra* p. 85.

⁴⁰ Così S. LAZZARINI, *Lex metallis*, cit., 120 ss.

⁴¹ Sul punto, cfr. *supra* nt. 5.

colonus sembrerebbero doversi considerare come soggetti giuridicamente differenti, dato che sarebbero stati in una condizione di titolarità temporanea o durevole del diritto allo sfruttamento delle risorse del sottosuolo. Eppure, appare normale che, in concreto, lo stesso soggetto o gli stessi soggetti – se tra loro soci – potessero essere in un primo momento *occupatores*, ossia avere la titolarità provvisoria della concessione mineraria, ed in un momento successivo *coloni*, cioè titolari di una concessione durevole.

In conclusione, ai fini dell'indagine intrapresa, preme fondamentale tenere conto della circostanza che, nell'ambito della procedura di assegnazione dei pozzi, fosse essa nella sua fase iniziale o già conclusa, coloro che avevano la titolarità dello *status* di *occupator* o *colonus* sarebbero potuti essere soci delle società minerarie disciplinate dai §§ 6, 7 e 8 della *lex metallis dicta*.

3. Società minerarie di *Vipasca* e rilevanza dell'*intuitus personae*. Dopo avere chiarito quali fossero i soggetti capaci di partecipare alle società minerarie, possiamo soffermare l'attenzione su un aspetto specifico del regime societario delineato dalla *lex metallis dicta*, cioè il rapporto tra la disciplina contenuta nel nostro regolamento minerario e la rilevanza dell'*intuitus personae* dei soci, tradizionalmente ritenuto – anche se non sono mancate significative opinioni critiche sul punto –⁴² uno degli elementi caratterizzanti il contratto di società in epoca classica.

A tale scopo, vale la pena di ripercorrere brevemente il contenuto delle disposizioni della *lex metallis* che riguardano le società minerarie.

Il § 6,⁴³ dedicato alla società tra gli occupanti, si apre con l'indicazione della piena libertà di scelta dei soci per l'*occupator* in modo da potere dividere con loro le spese nella misura corrispondente alle rispettive quote ('*ita ut, pro ea parte, qua quis socius erit impensas conferat*'). Il medesimo paragrafo prende poi in considerazione l'ipotesi in cui un socio non avesse versato la quota di spese dovuta, prescrivendo al socio che avesse invece sostenuto

⁴² Al proposito, in particolare, cfr. i rilievi sollevati dal Guarino che, nell'ambito di diverse riflessioni sulle ipotesi avanzate da V. ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano. Corso di lezioni svolto nell'Università di Roma. Anno 1949-1950*, Napoli 1950, 150 ss. sulle cause di estinzione della *societas* nel periodo classico, ha posto in rilievo che le cause di norma collegate al carattere strettamente personalistico della *societas*, quali la morte, la *capitis deminutio*, la *renuntiatio* ed il fallimento del socio – a cui può probabilmente aggiungersi l'esercizio dell'*actio pro socio* – sarebbero precipuamente riferite alle società bilaterali, piuttosto che a quelle plurilaterali. Da queste considerazioni discenderebbe una sorta di 'inversa proporzionalità' tra il numero dei soci ed il 'peso' dell'*intuitus personae* di questi ultimi, a cui sarebbe collegata la progressiva attenuazione della rilevanza della persona dei soci con l'aumentare del numero dei componenti della compagine sociale. Per una puntuale analisi delle fonti più significative sul punto cfr. *amplius* A. GUARINO, «*Solutio societatis*», in LABEO 14, 1968, 130 ss. (= in *Studi in onore di G. Grosso*, III, Torino 1970, 3 ss. ed in ID., *La società in diritto romano*, Napoli 1988, 123 ss.); ID., «*Dissensus sociorum*», in *Studi in onore di E. Volterra*, V, Milano 1971, 135 ss. (= *La società*, cit., 157 ss.); ID., «*Societas consensu contracta*», Napoli 1972, 1 ss., in part. 83 ss. (= *La società*, cit., 1 ss., in part. 83 ss.). Sulla questione, cfr. M. TALAMANCA, v. *Società (dir. rom.)*, in *Enc. dir.* 42, Milano 1990, 814 ss., in part. 840, che conclude per l'inammissibilità dell'ipotesi del Guarino, sottolineando, da un lato, che i frammenti che si riferiscono ad una società dualistica sembrerebbero testimoniare soltanto una semplificazione della discussione e, dall'altro lato, l'assenza di fonti che attestino la continuazione delle società con più di due soci nonostante il venire meno di uno o alcuni di essi.

⁴³ Per il testo di Vip. II.6, cfr. *supra* p. 66.

le spese di fare esporre ‘*in foro frequentissimo loco*’ il rendiconto degli esborsi erogati per tre giorni consecutivi, nonché di darne comunicazione agli altri soci tramite un banditore, al fine di indurre coloro che non lo avessero ancora fatto a contribuire alle spese. Dopodiché, nell’ipotesi in cui taluno dei soci avesse continuato a non adempiere oppure avesse tenuto un comportamento doloso al fine di non adempiere o ingannare gli altri soci, avrebbe perso la titolarità della quota, con la conseguenza che quest’ultima sarebbe andata ad incrementare proporzionalmente la quota del socio o dei soci che avevano pagato le spese.

Il principio del testo del § 6 permette subito di comprendere che la libertà di scelta dei soci – tanto con riguardo alle persone, tanto in ordine al loro numero – attribuita all’occupante⁴⁴ era volta a perseguire lo scopo di ripartire le spese. Emerge dunque con chiarezza che le disposizioni conservate nel § 6, finalizzate a disciplinare il diritto dell’occupante dei pozzi di operare in società, traggono origine dall’esigenza di dividere le ingenti spese necessarie per la ricerca delle vene e l’avvio della coltivazione delle stesse e, al contempo, di ripartire il rischio connesso all’esito incerto di tale attività.

La lettera del § 6 non fa però riferimento né al modo né al momento di costituzione della società mineraria: in relazione al primo profilo, in dottrina non risulta essere stata abbandonata l’ipotesi prospettata dal Mispoulet,⁴⁵ ad avviso del quale è probabile che il consenso per

⁴⁴ In relazione alla libertà dell’*occupator* di costituire società destinate all’esercizio dell’attività mineraria, J.-B. MISPOULET, *Le régime*, cit., 26 ss., ha osservato che la principale limitazione che questa avrebbe subito risiederebbe – insieme alla particolare procedura prevista nei confronti del socio inadempiente – nell’obbligo dei soci di partecipare ‘nécessairement’ alle spese collegate allo sfruttamento minerario in proporzione alla loro quota, come suggerirebbe il segmento di testo ‘*ita ut – conferat*’. Tale aspetto del regime delle società tra occupanti rappresenterebbe, a suo avviso, una prima deroga alla disciplina generale della *societas*, che attribuiva ai soci «*toute liberté aux contractants pour répartir à leur gré les pertes et les bénéfices entre les associés, sous la seule réserve que l’un des associés ne supporterait pas toutes les pertes tandis que l’autre recueillerait tous les bénéfices*», senza attribuire autonomo rilievo alle spese sostenute. In senso parzialmente diverso si è espresso E. CUQ, *Un règlement*, cit., 116, il quale ha ritenuto che la disposizione potesse configurare una deroga al regime generale soltanto laddove avesse previsto la partecipazione obbligatoria alle spese necessarie, che potrebbero individuarsi, in base al contenuto di D. 39.2.32 – su cui *infra* nt. 69 –, nelle spese di ristrutturazione di un edificio pericolante, ma non nelle spese di sfruttamento di una miniera. Di conseguenza, l’aver stabilito nel § 6 un regime derogatorio analogo a quello delle spese necessarie testimonierebbe la volontà del fisco di incentivare la coltivazione mineraria; sulla possibilità di instaurare un parallelismo tra regime delle spese collegate allo sfruttamento del sottosuolo e regime delle spese per la *refectio aedificiorum*, cfr. *infra*. L’impostazione del Mispoulet risulta condivisa da G. ZANETTI, *Tipici atteggiamenti*, cit., 132, mentre è merito di S. LAZZARINI, *Lex metallis*, cit., 157 ss. avere focalizzato l’attenzione su un aspetto di estrema rilevanza del regime fissato dal § 6: infatti, il riferimento alla corrispondenza proporzionale tra entità della partecipazione societaria e spese di gestione, entità economiche indubbiamente diverse dalle eventuali perdite di esercizio, non parrebbe escludere di per sé che le parti avessero piena libertà nell’attribuzione delle rispettive entità partecipative, né l’eventuale pattuizione della ripartizione delle perdite in proporzione diversa da quella degli utili. Continuando a ragionare su questa direttrice, pertanto, l’Autore comasco è giunto a ritenere che nel segmento del § 6 ‘*ita ut – conferat*’, l’utilizzo della locuzione avverbiale *ita ut* potrebbe presupporre non tanto l’inderogabilità del criterio di proporzionalità alle quote nella ripartizione delle spese, ma l’applicabilità della regola generale dell’imputabilità ai soci delle *impensae in societatem*, da cui poteva trarre origine la speciale procedura indicata nei confronti del socio inadempiente.

⁴⁵ In tal senso, J.-B. MISPOULET, *Le régime*, cit., 26 ss., il quale ha dedotto tale conclusione dalla circostanza che, per un verso, l’*incipit* del § 6 sembrerebbe lasciare libero l’*occupator* sotto il profilo delle formalità e, per altro verso, imporrebbe due restrizioni: l’obbligo di partecipare alle spese e di intraprendere la proce-

la costituzione della società venisse prestato senza particolari formalità. Per quanto questa ipotesi non sembri del tutto inverosimile, bisogna riflettere su alcuni dati del regime finora emerso relativamente alla posizione dell'*occupator* che potrebbero indurre a credere che vi fosse invece qualche formalità attraverso cui il fisco avrebbe avuto notizia della costituzione della società tra gli occupanti. Infatti, dalla trattazione precedente è parso possibile che l'*occupator*, una volta espletato a sue spese un primo accertamento delle potenzialità del sottosuolo, laddove volesse continuare la ricerca delle vene da coltivare, dovesse versare al fisco un tributo entro due giorni, il '*pittaciarium*', al fine di potere continuare l'attività intrapresa: ciò avrebbe probabilmente comportato la sua iscrizione in un registro.⁴⁶

Di conseguenza, non si può escludere che, dopo una prima ricognizione lasciata alla sua libera iniziativa, l'*occupator* potesse ritenere vantaggioso costituire una società al fine di ripartire con i soci le spese collegate all'attività di ricerca ed al versamento del tributo e che il fisco, in occasione del versamento del tributo, registrasse altresì l'avvenuta costituzione della società tra gli *occupatores*. Tuttavia, a ben riflettere, anche qualora il fisco non avesse avuto preventiva notizia della costituzione della società, è plausibile che il *procurator metallorum* ne sarebbe stato comunque informato successivamente: si pensi, ad esempio, al caso in cui fosse stata intrapresa nei confronti del socio inadempiente la particolare procedura prevista dal § 6, a cui il *procurator metallorum* avrebbe dovuto probabilmente sovrintendere.⁴⁷

La norma conservata nel § 6 sembra inoltre presupporre che la costituzione della società potesse avvenire in momenti diversi a seconda delle esigenze dell'*occupator*: da un lato, infatti, si potrebbe ipotizzare che l'*occupator*, una volta sostenute le spese, rendesse note queste ultime ad alcuni interessati in modo che costoro potessero decidere se entrare in società e quale quota di spese sostenere, dall'altro lato, pare altresì possibile che l'*occupator*, avendo già concluso il contratto di società, potesse informare i soci della necessità di sostenere determinate spese affinché questi provvedessero, oppure decidesse di anticipare le spese per ripartirle in un secondo momento con gli altri soci. In effetti, una lettura complessiva della norma sembrerebbe indurre a ritenere che accadesse con una certa frequenza che la società fosse previamente costituita per lo svolgimento dell'attività estrattiva, ma che un socio dovesse anticipare le spese, salvo farsele rimborsare in seguito dagli altri, in modo che l'attività

dura prevista nei confronti del socio inadempiente. Da quest'ultima disposizione sarebbe possibile dedurre che la finalità del fisco di permettere alle società minerarie di operare senza rallentamenti avesse carattere prioritario, tanto che la disciplina conservata nel § 6 rappresenterebbe l'unico caso in cui era prevista una sanzione amministrativa per fare rispettare un contratto tra privati.

⁴⁶ Sul punto, cfr. *supra* nt. 12.

⁴⁷ Come già osservato *supra*, il ruolo di costante supervisione da parte del *procurator metallorum* si può dedurre non soltanto dal riferimento contenuto in Vip. II.1, che attribuisce al *procurator metallorum* il compito di vendere all'asta il *puteus univrsus* dell'*occupator* che avesse fuso il metallo senza avere previamente versato il *pretium* al fisco, ma anche dalla disposizione conservata nel § 8 – su cui ci soffermeremo ancora *infra* – che imponeva al colono che volesse vendere o comprare una quota della società mineraria di darne preventiva notizia al *procurator metallorum*. Proprio per questo motivo, appare più probabile che la comunicazione della conclusione del contratto di società, nonché dei soci che ne facevano parte, avvenisse prima dell'avvio della procedura di esclusione del socio inadempiente, anche qualora la creazione della società fosse avvenuta in un momento successivo rispetto alla corresponsione del '*pittaciarium*'.

mineraria non subisse blocchi né rallentamenti a causa del tempo necessario per reperire i capitali con cui finanziare il suo svolgimento.

In ragione di queste osservazioni, appare più chiaro anche il motivo per cui il prosieguo del § 6 sia dedicato all'ipotesi in cui un socio non avesse adempiuto all'obbligazione di versare la quota di spese dovuta anche dopo averne avuto notizia in maniera ufficiale. La statuizione, infatti, senza prevedere espressamente la possibilità di agire in giudizio nei confronti del socio inadempiente, stabilisce che qualora quest'ultimo avesse continuato a non adempiere anche dopo che il rendiconto delle spese sostenute dall'occupante era stato affisso nel luogo più frequentato del foro per tre giorni ed era stato reso noto ai soci tramite un banditore, avrebbe perso la titolarità della quota, che sarebbe stata divisa fra gli altri soci, così come nel caso in cui un socio avesse tenuto un comportamento doloso finalizzato a non adempiere o ingannare uno o più soci.⁴⁸

Tuttavia, per comprendere a fondo la *ratio* della statuizione in oggetto, risulta altresì opportuno dedicare attenzione al contenuto della sanzione prevista per il socio che fosse rimasto inadempiente nonostante lo svolgimento della procedura prevista dal § 6: *'is eius putei partem ne habeto'*. Pertanto, la quota di cui il socio inadempiente era titolare sarebbe andata ad incrementare le quote dei soci che avevano adempiuto, il che implica che il socio inadempiente avrebbe perso anche qualsiasi *chance* di arricchimento futuro nel caso in cui l'attività estrattiva si fosse rivelata redditizia. Questa considerazione rende peraltro verosimile che il soddisfacimento delle pretese dei soci che avevano adempiuto avvenisse fundamentalmente attraverso la procedura *ex* § 6, piuttosto che tramite la possibilità di agire in giudizio per ottenere la condanna del socio inadempiente.⁴⁹

⁴⁸ Al proposito, S. LAZZARINI, *Lex metallis*, cit., 162 s. e ntt. 121 e 122, ha sottolineato che la disposizione in esame parrebbe prendere in considerazione il persistente inadempimento del socio da un triplice punto di vista: sotto il profilo del 'semplice' mancato versamento delle spese anticipate, sotto il profilo della dolosa determinazione del proprio inadempimento e sotto il profilo dell'induzione in inganno degli altri soci al fine di non adempiere. Tale 'triplice prospettiva' però, ad avviso dell'Autore, non sarebbe stata colta *in toto* dagli studiosi che prima di lui hanno dedicato attenzione alla statuizione, in quanto J.-B. MISPOULET, *Le régime*, cit., 27 s., avrebbe colto principalmente il primo aspetto, così come C. DOMERGUE, *La mine antique*, cit., 142. Al contrario, E. CUQ, *Un règlement*, cit., 117, non si è soffermato sul punto, ma ha osservato che l'inadempimento del socio sarebbe potuto derivare da due circostanze: l'intervenuta insolubilità del soggetto o la disapprovazione della gestione sociale. Inoltre D. CAPANELLI, *Alcune note*, cit., 131, mostra di intendere l'indicazione *'qui non ita contulerit'* come riferita al mancato apporto dei conferimenti. Su quest'ultima ipotesi, Lazzarini ha invece posto in evidenza che l'intera disciplina contenuta nel § 6 appare imperniata sul problema della ripartizione degli oneri economici in proporzione alle *partes* di cui i soci erano titolari, mentre l'avvenuto conferimento sarebbe «elemento presupposto e precedente, estraneo alle disposizioni in esame».

⁴⁹ Il mancato riferimento alla possibilità di agire in giudizio nei confronti del socio inadempiente ha indotto la dottrina a ritenere che la procedura descritta nel § 6 fosse l'unico mezzo a disposizione del socio che aveva anticipato le spese. In questo senso, cfr. E. CUQ, *Un règlement*, cit., 117, secondo il quale la procedura prevista dal § 6, che si sarebbe svolta davanti al *procurator metallorum*, avrebbe fatto venire meno la necessità di agire in giudizio per il socio che aveva anticipato le spese, dal momento che gli avrebbe fatto acquisire la titolarità della quota del socio inadempiente. Anche E. SCHÖNBAUER, *Beiträge*, cit., 80 s., si è orientato in questo senso, così come A. D'ORS, *Epigrafi*, cit., 124 s., il quale ha ritenuto che il rimedio a disposizione del socio fosse una 'specie' di *actio pro socio* che avrebbe dato origine ad una procedura *extra ordinem*, ma avrebbe conservato il carattere infamante dell'azione editale. D'accordo con questa ricostruzione, S. LAZZARINI, *Lex metallis*, cit., 163, il quale ha inoltre ritenuto verosimile che l'esclusione del socio inadempiente potesse

La disposizione conservata nel § 6 sembra quindi introdurre un procedimento in grado, nel suo insieme, di salvaguardare tutti gli interessi in gioco: per un verso, infatti, esso si mostra volto a sollecitare l'adempimento del socio in tempi molto rapidi per non compromettere la prosecuzione dell'attività estrattiva e non cagionare una perdita economica né ai soci che avevano adempiuto né al fisco, ma, per altro verso, sembra tutelare anche il socio inadempiente, garantendogli una comunicazione ufficiale, dunque una sorta di notifica, della necessità di adempiere attraverso l'esposizione del rendiconto nel foro e la comunicazione attraverso il banditore, per non perdere qualsiasi possibilità di profitto per il futuro. Alla luce delle finalità appena poste in evidenza, appare altresì coerente che, nell'ipotesi di persistente inottemperanza del socio, la società originaria non si estinguesse né se ne creasse una nuova nonostante l'esclusione del socio inadempiente⁵⁰: tale disciplina, pertanto, sembrerebbe superare, almeno in una certa misura, l'idea classica di *societas* quale contratto di durata strettamente personalistico ed avvicinarsi invece alla disciplina propria delle *societates vectigalium publicorum* che, come le società minerarie in esame, svolgevano un servizio pubblico di importanza nevralgica.⁵¹

avvenire subito dopo il termine di tre giorni, in modo da assicurare una rapida soluzione della controversia che avrebbe garantito l'esercizio ininterrotto dell'attività mineraria.

⁵⁰ Sul punto, paiono cogliere nel segno le considerazioni di G. ZANETTI, *Tipici atteggiamenti*, cit., 134, ad avviso della quale «in base a questa mirabile organizzazione, l'impresa non solo aveva assicurato un avvenire, anzi una certa longevità, poiché essa era immune dalle cause che mettevano fine alle società ordinarie...».

⁵¹ Sulla possibilità di riscontrare elementi di analogia tra il sistema di esclusione del socio inadempiente previsto dal § 6 e il regime che caratterizzava le *societates vectigalium* si è espresso E. CUQ, *Un règlement*, cit., 116 e nt. 4, che ha altresì individuato un frammento che ammette che un socio di una *societas vectigalium* potesse acquistare la titolarità della *pars* del socio che non era in grado di adempiere, nel caso in cui la società fosse stata amministrata *separatim*. Si tratta di D. 39.4.9.4 (Paul. 5 sent. = PS. 5.1a.5): *Socii vectigalium si separatim partes administrant, alter ab altero minus idoneo in se portionem transferri iure desiderat*, sul quale cfr. M.R. CIMMA, *Ricerche*, cit., 221 ss., la cui opinione risulta condivisa da F.-S. MEISSEL, *Societas. Struktur und Typenvielfalt des römischen Gesellschaftsvertrages*, Frankfurt am Main 2004, 217. Tale testimonianza, come specifica l'Autrice alla nt. 173, si inserisce tra quelle che mostrano che le società di pubblicani a cui venivano aggiudicati servizi pubblici di fondamentale rilevanza, come la percezione delle imposte, dovevano necessariamente essere sottoposte ad un regime che derogava la disciplina comune del contratto di società in modo da garantire la continuità dell'attività delle società medesime. Tali considerazioni, come già sottolineato ancor prima da J.-B. MISPOULET, *Le régime*, cit., 31, si collegano altresì all'idoneità ad avere rilevanza esterna riconosciuta da Gaio alle *societates vectigalium publicorum vel aurifodinarum vel argentifodinarum et salinarum* nel testo conservato in D. 3.4.1 pr. (Gai 3 ad ed. prov.): *Neque [societas] <societatem> neque collegium neque huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditur: nam et legibus et senatus consultis et principalibus constitutionibus ea res coeretur. paucis admodum in causis concessa sunt huiusmodi corpora: ut ecce vectigalium publicorum sociis permixtum est corpus habere vel aurifodinarum vel argentifodinarum et salinarum. item collegia Romae certa sunt, quorum corpus senatus consultis atque constitutionibus principalibus confirmatum est, veluti pistorum et quorundam aliorum, et naviculariorum, qui et in provinciis sunt*. Al proposito, nell'ambito dell'amplessima bibliografia sulla rilevanza esterna della *societas vectigalium*, per una trattazione in termini generali, cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *La società*, cit., 78 ss.; A. GUARINO, «*Solutio*», cit., 146 ss.; F. SERRAO, *Sulla rilevanza esterna del rapporto di società in diritto romano*, in *Studi in onore di E. Volterra*, V, Milano 1971, 743 ss.; M. TALAMANCA, v. *Società (dir. rom.)*, cit., 829 ss.; ID., *La 'societas'. Corso di lezioni di diritto romano*, L. GAROFALO (ed. postuma a cura di), Padova 2012, 145 ss. Tuttavia, con specifico riguardo alla disciplina dalle società minerarie tra occupanti conservata in Vip. II.6, per quanto sia possibile individuare una certa affinità

Considerazioni in parte analoghe sembrano potersi estendere alle società fra coloni disciplinate dai §§ 7 e 8 della seconda tavola di *Vipasca*. Il § 7,⁵² che presenta una formulazione più concisa rispetto al precedente, attribuisce anche al singolo colono o ai coloni che avessero contribuito alle spese il diritto di ripetere dagli altri soci il ‘*quod bona fide erogatum*’. Il § 8,⁵³ poi, subordina a diverse condizioni la facoltà di alienare le *partes puteorum* di cui il colono era titolare, al prezzo più conveniente possibile: la vendita sarebbe dovuta avvenire esclusivamente fra coloni (*inter se*), soltanto per quote di cui fosse stato interamente versato il prezzo al fisco e previa *professio* da parte del venditore o del compratore al *procurator metallorum*. La donazione della quota, infine, sarebbe stata vietata a colui che fosse stato debitore del fisco.

Dalla lettura delle due disposizioni sembra emergere che la disciplina delle società fra coloni esercenti l’attività estrattiva fosse fondamentalmente volta a perseguire, come quella delle società fra occupanti, l’esigenza di ripartire fra i soci le spese connesse all’esercizio dell’attività mineraria: al proposito appare rilevante, infatti, anche il riferimento al diritto del colono, facente parte di una società mineraria, al rimborso delle spese sostenute in buona fede, dal momento che parrebbe dettato dalla finalità di ripartire fra i soci il rischio connesso all’esercizio dell’attività estrattiva, in applicazione dei principi generali in materia di *societas*.⁵⁴

Eppure, il regime appena illustrato in ordine alle società fra coloni sembra presentare alcune differenze rispetto alla disciplina delle società tra *occupatores*, presumibilmente in ragione della diversa condizione giuridica dei coloni rispetto agli occupanti. È già emerso, infatti, che i coloni potevano essere titolari di una concessione durevole del diritto allo sfruttamento dei pozzi in cui erano già state presumibilmente individuate alcune vene di utile coltivazione; il che parrebbe presupporre che l’incertezza connessa al buon esito delle ricerche nelle società fra coloni fosse forse meno marcata rispetto a quella che caratterizzava l’attività delle società di occupanti.⁵⁵ Appare consequenzario, perciò, che gli aspetti delle società fra coloni che abbisognavano di un’espressa previsione normativa fossero quelli relativi alla ripetizione delle spese da parte del socio che le aveva anticipate, così come i profili inerenti alla cessione delle quote, essendo forse meno frequente che i soci fossero inadempienti rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto di società, dato che la compagine sociale era verosimilmente

con le *societates vectigalium* sotto il profilo della continuità, sarebbe forse troppo azzardato ipotizzarne analogie sotto altri punti di vista e specialmente sotto l’aspetto della rilevanza esterna. Sulla questione appaiono infatti condivisibili le osservazioni del Mispoulet, op. cit., 28 ss., che pongono in evidenza le differenze tra le due discipline, come ad esempio la probabile assenza di un rappresentante comune delle società minerarie di *Vipasca*, a cui farebbe seguito la responsabilità dei singoli soci nei confronti del fisco e degli altri creditori.

⁵² Cfr. *supra* p. 66.

⁵³ Cfr. *supra* p. 66.

⁵⁴ Tale statuizione, infatti, sembrerebbe configurare non tanto un’eccezione al principio generale per cui il socio avrebbe avuto diritto al rimborso delle spese necessarie per il perseguimento dell’oggetto sociale, come vorrebbe D. CAPANELLI, *Alcune note*, cit., 133 e nt. 58, ma un adattamento del medesimo principio alle caratteristiche dell’attività estrattiva: si pensi, ad esempio, al caso in cui fosse stata finanziata in buona fede la prosecuzione della coltivazione di una vena poi rivelatasi vana. In tale ipotesi, sebbene le spese potessero risultare a posteriori non necessarie, avrebbero potuto comportare un ingente sacrificio economico per chi le aveva sostenute in buona fede, sacrificio che presumibilmente avrebbe dovuto essere ripartito con gli altri soci.

⁵⁵ In questo senso si è infatti orientato E. SCHÖNBAUER, *Beiträge*, cit., 79.

già 'asestata' ed il perpetuarsi del vincolo societario avrebbe comunque consentito, nel caso in cui l'esercizio del *ius repetendi* da parte del socio che aveva anticipato le spese fosse risultato infruttuoso, che queste ultime venissero scomutate ai soci inadempienti in sede di calcolo degli utili.⁵⁶ Non si può però del tutto escludere che tale norma presupponesse altresì che, in assenza di utili, il socio potesse agire con l'*actio pro socio* per ottenere la condanna al rimborso da parte dei soci inadempienti.

Questi rilievi si riflettono altresì sull'aspetto delle società minerarie che più ci interessa in questa sede, dal momento che la possibilità che vi fosse l'uscita dei soci della compagine sociale senza che la società si estinguesse sembra essere ammissibile anche per le società di coloni, ma in una prospettiva differente rispetto alla fattispecie vista in precedenza per gli occupanti. Oltre alla possibilità di ripetere gli importi versati a titolo di spese, viene infatti riconosciuta ai coloni la facoltà di alienazione delle quote acquistate dal fisco, seppure soltanto nei confronti di altri coloni, ai sensi del § 8. In linea di principio, quest'ultima limitazione potrebbe essere letta sia in termini generici, ossia come riferita agli altri coloni già concessionari del diritto di sfruttare taluni pozzi ma non soci dell'alienante, perché soci di una società

⁵⁶ Al proposito, si può inoltre osservare che il contenuto del § 7 sulle società dei coloni presenta una tecnica redazionale che pare rivelare un approccio sostanzialmente opposto rispetto a quello che caratterizza la disciplina del § 6, relativo alle società di occupanti, dal momento che prende in considerazione non già l'ipotesi in cui il socio finanziatore delle spese dovesse intraprendere una particolare procedura nei confronti dei soci inadempienti, procedura che si sarebbe potuta concludere con l'esclusione di questi ultimi, bensì il diritto del socio finanziatore di ottenere la ripetizione di quanto speso senza dovere porre in essere nessuna particolare procedura. Questa differenza ha indotto peraltro alcuni esponenti della dottrina più datata, in particolare quella che ha ritenuto verosimile che la condizione giuridica dell'*occupator* e del *colonus* fosse praticamente la medesima – su cui cfr. *supra* nt. 5 – a chiedersi se la menzione dei *coloni* e successivamente dei *socii* nel § 7 sia effettivamente riferita agli stessi soggetti, in quanto, in tal caso, alla luce dei ragionamenti di tali Autori, le disposizioni del § 6 e quelle del § 7 sarebbero in parte contraddittorie poiché introdurrebbero due modi distinti di ottenere il rimborso a favore del socio finanziatore. Su tale problematica, si è espresso E. CUQ, *Un régime*, cit., 121 ss., in part. 123, il quale è giunto ad ipotizzare che nel testo del § 7 il riferimento ai *coloni* abbia un'accezione ampia, che comprende anche gli imprenditori che, pur non essendo *occupatores*, si servivano degli *occupatores* per l'esercizio iniziale dell'attività estrattiva. Sul punto è tornato J.-B. MISPOULET, *Le régime*, cit., 32 ss., il quale ha invece ritenuto che il § 7 fosse congiunto al § 6 ed iniziasse con le parole *et coloni*; da tale ipotesi ricostruttiva del testo discenderebbe che i soci che avevano sostenuto le spese potessero servirsi, oltre che della specifica procedura prevista dal § 6 con riguardo al socio inadempiente, anche dei mezzi generali per l'esercizio del *ius repetendi* di quanto speso in buona fede. In quest'ordine di idee sostanzialmente anche E. SCHÖNBAUER, *Beiträge*, cit., 79 s., mentre A. D'ORS, *Epigrafi*, cit., 125 s., ritenendo invece più plausibile che il § 7 iniziasse con *vel ii coloni*, ha concluso che la disposizione avrebbe ad oggetto una fattispecie ben distinguibile da quella del § 6, dato che si riferirebbe ai *coloni*, intesi genericamente come gli abitanti di *Vipasca*, che avevano provveduto al finanziamento dell'impresa mineraria come soggetti terzi; di conseguenza, tali coloni avrebbero potuto agire nei confronti dei soci con i mezzi ordinari e non con la particolare procedura infamante prevista dal § 6. Inoltre C. DOMERGUE, *La mine antique*, cit., 142 e nt. 7, dopo avere preso le mosse dall'idea che il testo del § 7 iniziasse con *et*, ha invece ritenuto verosimile che la procedura *ex* § 6 si potesse applicare anche ai *coloni* soci della società mineraria che non avessero provveduto alle spese. Successivamente D. FLACH, *Die Bergwerksordnungen*, cit., 404, seguito da S. LAZZARINI, *Lex metallis*, cit., 18, 31 e 165, ha integrato l'*incipit* del § 7 con *ei vel iis colonis* – ricostruzione accolta anche nel presente lavoro – ed ha reso così possibile la comprensione della statuizione del § 7 come norma autonoma, riservata alla distinta fattispecie della società conclusa fra *coloni*, nell'ambito della quale uno o più membri avessero sostenuto le spese anche per gli altri.

mineraria diversa che operava a *Vipasca*, sia in termini restrittivi, cioè soltanto in ordine ai coloni che già fossero soci dell'alienante.⁵⁷

La seconda ipotesi, però, appare dotata di maggiore verosimiglianza in quanto è presumibile che, una volta attribuita la concessione durevole del diritto allo sfruttamento dei pozzi, il fisco avesse interesse a mantenere il più possibile intatta la compagine sociale in virtù del rapporto fiduciario ormai instauratosi con i concessionari. Ciò potrebbe essere confortato dalla circostanza che il fisco volesse avere notizia, tramite il *procurator metallorum*, dell'alienazione delle quote da parte dei coloni: forse proprio al fine di vagliare se la distribuzione delle quote tra i coloni che sarebbe derivata dall'alienazione avrebbe continuato a garantire l'affidabilità del gruppo dei soci.

Quanto appena ipotizzato può forse essere avvalorato anche dalla previsione che chiude il testo del nostro paragrafo disponendo specificamente che il socio debitore del fisco non potesse donare la sua quota (*'ei qui debitor fisci erit, donare partem suam ne liceto'*): dalla formulazione della norma parrebbe infatti potersi desumere un rapporto diretto tra il singolo colono, socio stabile della società mineraria, ed il fisco.⁵⁸ A ben riflettere, inoltre, l'espresso divieto di donazione della quota potrebbe dipendere proprio dal rischio a cui il fisco sarebbe andato incontro nel caso in cui il socio inadempiente avesse donato la sua *pars putei*; a differenza dell'ipotesi di alienazione della quota – non a caso consentita al prezzo più alto possibile, ma comunque anch'essa condizionata dal preventivo pagamento del prezzo al fisco –, il carattere gratuito del negozio di donazione avrebbe infatti precluso al fisco la possibilità di rifarsi sul ricavato della cessione.

A questo punto, se volgiamo di nuovo lo sguardo al problema alla rilevanza dell'*intuitus personae* in relazione alla disciplina delle società minerarie nel loro insieme, possiamo sottolineare che la fattispecie presa in considerazione dal nostro regolamento in relazione alle società tra coloni riguarda soltanto la cessione volontaria delle quote da parte del socio, tanto che viene fatta menzione dell'interesse ad ottenere il prezzo più alto possibile dalla

⁵⁷ La questione è giustamente prospettata in questi termini da J.-B. MISPOULET, *Le régime*, cit., 34 s., ma è altresì influenzata dal concetto di generico *colonus* – sostanzialmente sovrapponibile a quello di *occupator* – da lui adottato. Egli infatti si domanda, con riferimento all'indicazione *inter se* del § 8, «comment faut-il interpréter ici le mot *coloni*? On peut l'entendre, dans un sens large, de tous exploitants du territoire minier de *Vipasca*, on dans un un sens restreint, des exploitants d'un même puits, en un mot des *socii* de la même société minière». Nonostante, poi, il Mispoulet osservi che in favore dell'accezione specifica giocherebbero le circostanze che nel precedente § 7 la menzione del *colonus* sia stata intesa nel senso di *socius* e che il fisco avrebbe così rafforzato il rapporto instaurato tra i soci rimanenti, attribuendo loro il privilegio di potere essere gli unici destinatari delle quote, propende infine per l'adozione del significato più esteso della nozione di colono. A suo modo di vedere, infatti, non tutte le disposizioni della *lex metallis dicta* adottano un significato ristretto della nozione di colono e, laddove la disposizione contenuta nel § 8 avesse voluto indicare il colono socio di una società mineraria, avrebbe forse contenuto direttamente la menzione del socio e non quella generica del colono. Tuttavia, l'innegabile connessione tra il § 7 ed il § 8 della nostra *lex metallis* pare rappresentare un dato essenziale per propendere a favore dell'adozione del significato tecnico di colono socio di una società mineraria.

⁵⁸ Tale rapporto diretto, una volta individuata la compagine sociale più idonea all'esercizio dell'impresa mineraria, sembrerebbe infatti presupposto dalla circostanza che la disposizione contenuta nel § 8 paia dare per acquisito che il fisco, attraverso il *procurator metallorum*, potesse all'occorrenza controllare se il singolo socio avesse di volta in volta versato la quota di *pretium* dovuta.

vendita, mentre il presupposto su cui si basa la disciplina della società degli occupanti pare essere, all'opposto, quello di una sorta di esclusione automatica del socio a causa della sua inadempienza. Tuttavia, anche la disciplina delle società tra coloni sembra superare da un certo punto di vista l'essenzialità dell'*intuitus personae* propria del contratto di *societas*, dal momento che, come per le società fra occupanti, il venire meno del singolo socio non avrebbe comportato l'estinzione della società originaria né la creazione di una nuova società, per non compromettere il regolare svolgimento dell'attività mineraria.

4. Confronto con il regime delineato in D. 17.2.52.10. La peculiarità del regime delle società minerarie che emerge dalle statuizioni della seconda tavola di *Vipasca* sotto il profilo dell'attenuazione del carattere strettamente personale della società induce a proseguire l'indagine intrapresa nel tentativo di verificare l'attendibilità dell'ipotesi secondo la quale, anche in società che svolgevano un'attività diversa da quella mineraria, si potrebbe individuare un sistema di esclusione dei soci inadempienti simile a quello delineatosi per le società tra *occupatores*.

In particolare, alcuni Autori⁵⁹ che hanno dedicato importanti riflessioni alla seconda tavola di *Vipasca* hanno ritenuto che la disciplina delle società in essa riportata non sarebbe così peculiare come sembrerebbe *prima facie*, dal momento che un sistema di uscita dei soci inadempienti sostanzialmente analogo a quello previsto per le società minerarie tra occupanti emergerebbe dal frammento conservato in D. 17.2.52.10. Ad avviso di tali Autori, infatti, entrambe le fattispecie presupporrebbero la possibilità per il socio che avesse sostenuto le spese di acquisire la titolarità delle quote dei soci che avessero continuato a non adempiere malgrado il decorso del termine a loro disposizione, al fine di favorire il perseguimento dell'interesse pubblico allo svolgimento di una determinata attività.

Esaminiamo quindi il testo di

D. 17.2.52.10 (Ulp. 31 *ad ed.*): *Idem (sc. Papinianus) respondit: socius, qui cessantis cessantiumve portiones insulae restituerit, quamvis aut sortem cum [certis] usuris intra quattuor menses, postquam opus reffectum erit, recipere potest exigendoque privilegio utetur aut deinceps propriam rem habebit, potest tamen pro socio agere ad hoc, ut consequatur quod sua intererat. finge enim malle eum magis suum consequi quam dominium insulae. oratio enim divi Marci idcirco quattuor mensibus finit [certas] usuras, quia post quattuor dominium dedit.*

⁵⁹ A tale proposito, cfr. E. CUQ, *Un règlement*, cit., 116, il quale ha ipotizzato che il sistema di esclusione dei soci previsto da Vip. II.6 fosse stato esteso alle fattispecie da cui emergesse la necessità di agire per il rimborso delle spese necessarie, come dimostrato del contenuto di D. 39.2.32 (Gai 28 *ad ed. prov.*) – il cui testo è riportato *infra* nt. 69 –, nonché Otto Gradenwitz che, nell'apparato critico della settima edizione di C.G. BRUNS, *Fontes*, cit., 293 ss., in part. 264, nt. 1, rimanda proprio a questo frammento e ricorda al lettore «*de oratione Divi Marci quae socio qui cessantium portiones insulae restituerit, dominium totius rei dedit*». Sul punto è tornato E. SCHÖNBAUER, *Beiträge*, cit., 80 s., il quale ha rinvenuto il medesimo 'Kaduzierungsrecht' nelle due discipline, nonché in C. 8.10.4 (su cui *infra* nt. 60); nel medesimo ordine di idee si è espresso anche A. D'ORS, *Epigraffa*, cit., 124 s., in part. 125, il quale ha posto in evidenza, con riferimento al sistema di esclusione del socio descritto in Vip. II.6, che «este sistema, después de todo, no es nuevo, pues aparece igual en el régimen de las sociedades edificadoras».

Il frammento, tratto dal trentunesimo libro del commentario *ad edictum* di Ulpiano, nel testo a noi pervenuto riporta un responso di Papiniano che prende in esame il caso del *socius* che ha pagato le spese per il restauro delle *portiones insulae*, anche in luogo degli altri soci che avrebbero dovuto provvedervi. Accanto al diritto di ottenere dagli altri, in via privilegiata ed entro quattro mesi dal restauro, il rimborso *pro quota* del capitale speso maggiorato delle *usurae*, una volta decorso il termine indicato, viene riconosciuta al *socius* che ha sostenuto le spese la facoltà di scegliere se diventare proprietario delle *portiones insulae* di cui erano titolari i *cessantes* oppure agire con l'*actio pro socio* per ottenere la rifusione del '*quod sua intererat*'. Tale facoltà, alla luce del ragionamento di Papiniano condiviso da Ulpiano, appare fondata sul presupposto che il *socius* potesse comunque preferire ('*fnge enim malle...*'), anche dopo il decorso del termine, ottenere il '*quod sua intererat*' piuttosto che il *dominium insulae*, nonostante il divo Marco Aurelio⁶⁰ avesse disposto, mediante un'*oratio in senatu habita*, che le

⁶⁰ La medesima regola si ritrova, peraltro, in una costituzione riportata nel *Codex*, successiva di circa ottant'anni rispetto all'*oratio divi Marci*, conservata in C. 8.10.4 (*Imp. Philippus A. et Philippus C. Victori*): *Si, ut proponis, socius aedificii ad refectonem eius sumptus conferre detractat, non necessarie extra ordinem tibi subveniri desideras. etenim si solus aedificaveris nec intra quattuor mensuum tempora cum centesimis nummus pro portione socii erogatus restitutus fuerit vel, quominus id fieret, per socium id stetisse constiterit, ius domini pro solido vindicare vel obtinere iuxta placitum antiquitus poteris.* [a. 245] *PP. IIII K. April. Philippo A. et Titiano cons.* Si tratta di un provvedimento del 245 d.C. destinato a Vittore, in cui Filippo Augusto e Filippo Cesare ribadiscono il principio affermato in D. 17.2.52.10, precisando, inoltre, che non sarebbe stato necessario agire *extra ordinem* nei confronti del *socius* che si rifiutava di adempiere all'obbligazione di versare le spese sostenute per la ristrutturazione dell'edificio comune, dal momento che qualora il socio inadempiente non avesse provveduto entro quattro mesi al versamento del capitale dovuto maggiorato delle *usurae centesimae* o avesse determinato con il suo comportamento il protrarsi dell'inadempienza, il socio che aveva sostenuto le spese avrebbe potuto ottenere la titolarità della sua quota dell'edificio in ossequio a quanto stabilito in precedenza. La lettera della costituzione permette di capire che fu probabilmente l'*oratio divi Marci* che fissò '*antiquitus*' il termine di quattro mesi per richiedere il rimborso delle spese maggiorate degli interessi, trascorso il quale il socio che aveva sostenuto le spese della *refectio* o della costruzione dell'edificio avrebbe acquistato la titolarità esclusiva della proprietà dell'edificio o comunque la quota del socio inadempiente. Se confrontiamo tale statuizione con quanto affermato nel testo conservato in D. 17.2.52.10, possiamo inoltre attribuire alla soluzione di Ulpiano e Papiniano l'introduzione di un temperamento della regola fissata da Marco Aurelio, temperamento in ragione del quale, anche qualora il termine di quattro mesi fosse trascorso senza che il *socius* finanziatore avesse ottenuto il rimborso, costui avrebbe comunque potuto agire in seguito senza essere obbligato a diventare proprietario della quota dell'edificio del socio inadempiente. Sul disposto delle due fonti la dottrina si è soffermata a lungo, dedicando attenzione a diversi profili di indagine ad esse collegati, che ci limitiamo a menzionare in questa sede, dato che non riguardano nello specifico l'oggetto della presente ricerca: in relazione al problema dell'aumento dei prezzi degli immobili di cui sarebbe testimonianza la decisione di Marco Aurelio riportata in D. 17.2.52.10, G. POLARA, «*Inquilini qui praediis adhaerent*» ed «*aestimatio*» di un legato nullo, in *BIDR* 72, 1969, 139 ss., in part. 161; con riguardo all'eventuale alternativa fra processo formulare e rimedio *extra ordinem*, N. PALAZZOLO, *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II secolo d.C. L'efficacia processuale dei rescritti imperiali da Adriano ai Severi*, Milano 1974, 84 s. e poi A. D'ORS, *Rescriptos y cognicion extraordinaria*, in *AHDE* 47, 1977, 5 ss., in part. 7; in ordine alla possibile unificazione dell'*actio ex cautione damni infecti* e l'*actio pro socio*, S. TAFARO, *Il giurista mediatore tra istanze sociali e schema processuale: l'«actio ex cautione damni infecti»*, in *INDEX* 5, 1974/75, 66 ss., in part. 87 s., nt. 23; con riguardo alla questione dell'ammissibilità della *communio pro diviso* F. SERRAO, *Lotte per la terra e per la casa a Roma dal 485 al 441 a.C.*, in *Legge e società nella repubblica romana*, I, F. SERRAO (a cura di), 1981, Napoli, 1980, 152 s., nt. 253; sul contenuto del *privilegium exigendi*, sul momento della sua introduzione e sulle finalità dello stesso, V. SCARANO USSANI, «*Privilegium exigendi*» e *ideologia della città*

usurae relative all'importo delle spese anticipate potessero essere richieste entro il termine di quattro mesi, trascorso il quale il *socius* avrebbe acquisito il *dominium* dell'*insula*.

In relazione al testo del frammento appena riportato sono state avanzate diverse ipotesi di interpolazione: oltre ad avere rilevato, come già ipotizzato dal Cujas,⁶¹ l'introduzione da parte dei commissari giustiniani dell'aggettivo '*certis*' riferito ad '*usuris*', al posto dell'originario *centesimis*, e del successivo '*certas*' riferito ad '*usuras*', al posto dell'originario *centesimas*, nonché una incongruenza grammaticale nell'utilizzo del '*quamvis*',⁶² il Pringsheim ha ritenuto interpolato l'intero segmento di testo compreso tra '*potest tamen*' ed '*insulae*'. Ad avviso dell'Autore tedesco, infatti, tale parte del frammento non soltanto risulterebbe inficiata da alcune anomalie stilistiche, quali il ridondante accostamento di '*magis*' al verbo '*malle*' e l'inelegante associazione '*finge – enim*' e '*oratio enim*', ma farebbe risultare la soluzione dei giuristi fondata, in chiave concessiva, sulla sequenza delle frasi '*quamvis – habebit*' e '*potest tamen – insulae*', che non avrebbe motivo d'essere espressa in tale modo, dal momento che la possibilità di agire nei confronti del socio inadempiente non sarebbe stata in discussione.

Le alterazioni del testo ipotizzate dal Pringsheim sono state ritenute plausibili anche dallo Schönbauer,⁶³ il quale è però giunto ad una conclusione opposta, ossia che il frammento,

negli anni di Marco Aurelio, in LABEO 29 1983, 255 ss., in part. 261 ss.; ID., *Le forme del privilegio. Beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini*, Napoli 1992, 145 ss., e H. WIELING, *Privilegium exigendi*, in TR 61, 1988, 279 ss., in part. 280; sulla menzione dell'*oratio* in luogo del *senatus consultum* come se ne fosse presupposta la medesima efficacia normativa, D. ALBA MUSCA, *Da Traiano a Settimio Severo: «senatusconsultum» o «oratio principis?»*, in LABEO 31, 1985, 7 ss., in part. 15 ss.; ancora in merito alle finalità delle innovazioni introdotte da Marco Aurelio a tutela del *socius reficiens* e, nello specifico, sul privilegio a sua disposizione, A. PALMA, *Iura vicinitatis. Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell'età classica*, Torino 1988, 210 ss.; ancora con specifico riferimento al problema della *communio pro diviso* sul modello della proprietà per piani, cfr. E.C. SILVEIRA MARCHI, *La proprietà per piani*, in INDEX 18, 1990, 265 ss., in part. 267, tornato in seguito sul tema nell'ambito di ID., *A propriedade horizontal no direito romano*², São Paulo 1995, 51 ss., e ivi ulteriori raggugli bibliografici.

⁶¹ In J. CUJACII *in tit. X de aedificiis lib. VIII Cod., ad l. III, V et X*, in *Opera ad Parisiensem Fabrotianam Editionem*, IX, Prati, 1839, 1786 ss., in part. 1789, la cui ipotesi risulta accolta nell'edizione Mommsen-Krueger, *ad h. l.*

⁶² Ad opinione di F. PRINGSHEIM, *Der Kauf mit fremdem Geld. Studien über die Bedeutung der Preiszahlung für den Eigentumserwerb nach griechischem und römischem Recht*, Leipzig 1916, 148 s., infatti, il lemma '*quamvis*' male si concilierebbe con l'utilizzo del modo indicativo nelle forme verbali ad esso susseguenti.

⁶³ Sul punto, cfr. E. SCHÖNBAUER, *Beiträge*, cit., 80 s., ma altresì D. MEDICUS, *Id quod interest. Studien zum römischen Recht des Schadenersatzes*, Köln-Graz 1962, 198 ss., che ha focalizzato principalmente l'attenzione sull'interpretazione del riferimento all'azione a disposizione del socio che aveva anticipato le spese, dopo il decorso dei quattro mesi, al fine di ottenere il '*quod sua intererat*', arrivando ritenere tale riferimento di natura non genuina, dal momento che parrebbe rappresentare un riferimento all'*id quod interest* in senso del tutto atecnico. Siffatta conclusione, a suo avviso, sarebbe confermata da vari indizi: dalla circostanza che il testo lasci senza risposta la domanda relativa alla possibilità che la *portio* del *cessans*, una volta acquisita dal socio che aveva finanziato la *refectio*, potesse tornare al proprietario originario, dall'imprecisione del testo nel definire la somma dovuta al socio creditore in un primo momento come capitale anticipato, maggiorato degli interessi, e poi come '*quod sua intererat*' e, infine, dalla circostanza che la costituzione riportata in C. 8.10.4, il cui contenuto riprenderebbe nella sostanza quello di D. 17.2.52.10, non menzioni la possibilità per il socio creditore di ottenere il '*quod sua intererat*'. Sulle possibili alterazioni di origine compilatoria al testo del nostro frammento si è soffermato anche S. SOLAZZI, *Il concorso dei creditori nel diritto romano*, III,

una volta espunte le parti spurie, presupporrebbe l'applicazione di una disciplina analoga a quella che si evince da Vip. II.6 anche sotto il profilo rimediale, cioè che il socio inadempiente potesse incorrere soltanto nel 'Kaduzierungsrecht' e non nell'ulteriore responsabilità patrimoniale che sarebbe potuta derivare dalla condanna a versare al socio che aveva sostenuto le spese il 'quod sua intererat'. In effetti, per quanto questa considerazione non appaia inverosimile in ordine al regime delle società tra occupanti conservato in Vip. II.6,⁶⁴ sembra difficilmente prospettabile con riferimento alla soluzione descritta in D. 17.2.52.10.

Andiamo però per gradi: mentre appare del tutto plausibile l'ipotesi avanzata dal Cujas in ordine agli originari riferimenti alle *usurae centesimae*, piuttosto che a quelle *certae*,⁶⁵ per valutare la possibile origine compilatoria del segmento '*potest tamen – insulae*', è opportuno tenere conto dell'opinione di alcuni illustri esponenti della dottrina⁶⁶ che hanno riscontrato

Napoli 1940, 132 e nt. 1, che ha ritenuto spurio il riferimento al privilegio del creditore, ossia il segmento '*exigendo privilegio utetur*', senza però dedicare attenzione all'aspetto che interessa maggiormente in questa sede; ad ogni modo, per un'approfondita discussione sul punto ed ulteriori ragguagli bibliografici, cfr. V. SCARANO USSANI, «*Privilegium*», cit., 261 ss.; ID., *Le forme*, cit., 145 ss.

⁶⁴ Sul punto cfr. *supra* p. 83.

⁶⁵ Il riferimento alle *usurae centesimae* è infatti presente in C. 8.10.4, che – come già visto *supra* nt. 60 – riprende in buona misura il contenuto di D. 17.2.52.10: di conseguenza, tale riferimento potrebbe essere stato sostituito da un intervento frettoloso di Triboniano, come ipotizzato dal Cujas in J. CUJACII *in tit. X de aedificiis lib. VIII Cod., ad l. III, V et X*, cit., 1789.

⁶⁶ Sembrano presupporre la genuinità del frammento, in virtù dell'adozione di un ordine di idee che parrebbe non escludere l'esistenza della *societas re contracta* integrata dalla *communio incidens*, P. BONFANTE, *Il "ius prohibendi", nel condominio*, in *Rend. R. Ist. Lombardo* 46, 1913, 665 ss. (= *Scritti giuridici vari*, III, Torino 1926, 382 ss., in part. 410 e nt. 1); ID., *Corso di diritto romano. La proprietà*, II.2, G. BONFANTE, G. CRIFÒ (rist. a cura di), Milano 1968, 47 e nt. 2, il quale lo ha interpretato come relativo ad un condominio dell'*insula*, dando per scontato che tra i condomini potesse utilizzarsi l'*actio pro socio*; E. DEL CHIARO, *Le contrat de société en droit privé romain sous la République et au temps des jurisconsultes classiques*, Paris 1928, 173 s., che lo ha infatti annoverato tra le fonti che riguarderebbero le riparazioni dei beni in comunione tra 'les associés', e V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano. Lezioni ordinate curate edite da P. Bonfante*, I, Roma 1928, 458, il quale, una volta accolta l'idea che il frammento sia dedicato a risolvere problematiche relative al condominio, non ha trovato particolari problemi a concludere, con riferimento al *socius* che aveva sostenuto le spese, che «prima del decorso dei quattro mesi egli aveva diritto soltanto a ottenere il rimborso del capitale speso coi relativi interessi, dopo i quattro mesi poteva a sua scelta o agire per ottenere il rimborso del capitale speso e dei relativi interessi, oppure farsi aggiudicare le quote dei condomini morosi». Anche E. EIN, *Le azioni dei condomini*, in *BIDR* 39, 1931, 73 ss., in part. 87 ss., ha considerato il testo sostanzialmente genuino, in base al presupposto che fra i condomini fosse sempre esperibile l'*actio pro socio*, dato che agire per la divisione dell'*insula* sarebbe stato un «mezzo mastodontico» viste le finalità del *socius reficiens*, anche se la dottrina successiva, a partire da J. GAUDEMET, *Étude sur le régime juridique de l'indivision en droit romain*, Paris 1934, 58 s., seguito poi da M. BRETONNE, «*Consortium*» e «*communio*», in *LABEO* 6, 1960, 171, nt. 13, ha messo in dubbio queste conclusioni. Sul frammento, sebbene *incidenter tantum*, si è espresso in termini parzialmente diversi V. ARANGIO-RUIZ, '*Societas re contracta*' e '*communio incidens*', in *Studi in onore di S. Riccobono*, IV, Palermo 1936, 355 ss. in part. 374, in quanto ha ritenuto che esso rappresenti uno di quei passi, estratti dai commentari *ad edictum*, in cui risulta evidente la connessione tra il rimedio indicato ed il contratto consensuale. Sulla scia di Bonfante e Scialoja, hanno inoltre preso in considerazione il frammento, inquadrandolo ancora una volta tra le fattispecie relative al condominio, A. POGGI, *Il contratto di società in diritto romano classico*, I, Torino 1930, 27, nt. 2; G. BRANCA, *Danno temuto e danno da cose inanimate nel diritto romano*, Padova 1937, 111 ss.; E. VOLTERRA, v. '*Senatus consulta*', in

nel testo del nostro frammento una certa coerenza interna in ragione della quale non si dovrebbe escludere *tout court* che la soluzione di Ulpiano desse, sin dalla sua formulazione originaria, tre diverse opzioni al *'socius qui cessantis cessantiumve portiones insulae restituerit'*, tra cui anche la possibilità di agire dopo il decorso del termine di quattro mesi qualora non reputasse vantaggioso acquisire il *dominium* delle *portiones* dell'*insula* di cui erano titolari i soci inadempienti.

Al riguardo, è stato infatti opportunamente osservato⁶⁷ che il *socius* che aveva anticipato le spese poteva ritenere più conveniente, una volta decorsi i quattro mesi, non acquistare la titolarità della *portio* del *cessans* o delle *portiones* dei *cessantes*, ma agire per ottenere il *'quod sua intererat'*, dato che, per avere anticipato le spese della *refectio*, poteva avere subito delle

Noviss. Dig. it., 16, Torino 1969, 1047 ss., in part. 1075 (= *Scritti giuridici*, V, Napoli 1993, 210 ss., in part. 238). Estremamente rilevanti paiono altresì le considerazioni di H. HONSELL, *Quod interest im Bonae-Fidei-Iudicium. Studien zum römischen Schadenersatzrecht*, München, 1968, 161 s., in part. 162 e nt. 13, il quale, pur ammettendo che il testo abbia subito qualche rimaneggiamento compilatorio, come indurrebbero a pensare la circostanza che *'quamvis'* sia seguito dai verbi all'indicativo ed il 'Pleonasmus' *'magis malle'*, non ritiene convincenti le conclusioni di D. MEDICUS, *Id quod interest*, cit., 199, illustrate *supra* alla nt. 63, nella misura in cui arriva a considerare interpolato anche il segmento *'potest tamen – insulae'*, dal momento che non sarebbe del tutto illogica la possibilità che il *socius* che aveva anticipato le spese potesse preferire, decorsi i quattro mesi, agire per ottenere l'*id quod interest* piuttosto che diventare proprietario della *portio* o delle *portiones* dei soci inadempienti. Il riferimento, presente nella suddetta parte del testo, alla possibilità di ottenere il *'quod sua intererat'* non sarebbe perciò un riferimento del tutto impreciso all'*id quod interest*, come vorrebbe il Medicus, ma sarebbe tutto sommato consequenziale, visto che poteva effettivamente esserci differenza tra l'ammontare delle spese anticipate, maggiorate delle *usurae*, nonché del costo delle conseguenze sopportate a causa di tale anticipazione, ed il valore della *portio* o delle *portiones insulae* che il *socius* avrebbe acquisito. Non è improbabile, infatti, ad avviso dell'Honsell, che la *'Klagmöglichkeit'* menzionata nel segmento di testo in esame fosse stata prevista dal giurista, presumibilmente sul presupposto che fra i soci fosse stato concluso un contratto di società, proprio allo scopo di fare ottenere l'*id quod interest* al *socius* che aveva anticipato le spese nel caso in cui, per esempio, per pagare la *refectio* fosse risultato inadempiente rispetto ad altre obbligazioni e avesse dovuto perciò subire le conseguenze della mora, quali l'applicazione di una pena convenzionale o il riscatto dei beni dati in pegno. Nell'ambito della dottrina più recente, hanno mostrato di presupporre la genuinità di D. 17.2.52.10, F. SERRAO, *Lotte*, cit., 152 s., nt. 253, il quale, nel riferire la fattispecie descritta nel frammento ancora una volta al condominio, rinviene il fondamento dell'ammissibilità dell'*actio pro socio* nello svolgimento di un'attività di gestione in comune fra i condomini. Anche E.C. SILVEIRA MARCHI, *La proprietà*, cit., 267; ID., *A propriedade*, cit., 51 ss., inquadra la fattispecie come un condominio, sottolineando – come già avevano già fatto Bonfante, op. cit., 47 nt. 2 e Branca, op. cit., 111 nt.3 – l'esistenza di una regola sostanzialmente analoga nel § 98 del Codice siro-romano. Tale ordine di idee pare accolto da M. SALAZAR REVUELTA, *Evolución histórico-jurídica del condominio en el derecho romano*, Jaén 2003, 132 s., mentre J. HERNANDO LERA, *El contrato de sociedad. La casuística jurisprudencial clásica*, Madrid 1992, 241 s., si orienta per considerarla una fattispecie relativa alle spese sostenute dal socio in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale. Al riguardo si è espresso, seppur ancora per inciso, anche J.M. RAINER, *Der Paries communis im klassischen römischen Recht*, in ZSS 105, 1988, 488 ss., in part. 511 s.; ID., *Probleme der Stadterhaltung in der Spätantike*, in TR 59, 1991, 259 ss., in part. 261 s., il quale si è limitato a citare il frammento per osservare che l'*oratio divi Marci* avrebbe introdotto una riforma per consentire al socio di ottenere il rimborso delle spese, muovendo però dal presupposto che la *societas* in esso menzionata, fosse un *'Konsensualvertrag'*. Mostrano poi di ragionare in tal senso, Th. DROSDOWSKI, *Das Verhältnis von actio pro socio und actio communi dividundo im klassischen römischen Recht*, Berlin 1998, 98 ss.; F.-S. MEISSEL, *Societas*, cit., 195 ss.; A.M. FLECKNER, *Antike Kapitalvereinigungen*, cit., 444 e nt. 1.

⁶⁷ H. HONSELL, *Quod*, cit., 162 e Th. DROSDOWSKI, *Das Verhältnis*, cit., 101.

perdite economiche superiori al valore delle *portiones*, per quanto esso fosse presumibilmente cresciuto per via del restauro. Bisogna tuttavia tenere altresì in considerazione che una parte di quella dottrina⁶⁸ che ha considerato il frammento sostanzialmente genuino ha interpretato la fattispecie in esso tratteggiata come se riguardasse un caso di condominio e non di società: di conseguenza, secondo tale ipotesi, i riferimenti al *socius* contenuti in D. 17.2.52.10 sarebbero da interpretare non già come relativi al socio parte di una *societas* consensuale, ma al condomino.

Per un verso, visto che il problema centrale prospettato nel frammento è relativo al rimborso delle spese sorto tra più condomini di un edificio restaurato, la verosimiglianza di tale interpretazione non sembra potersi del tutto scartare; per altro verso, però, manca nel nostro testo qualsiasi riferimento esplicito al condominio, così come all'eventuale possibilità di agire con l'*actio communi dividundo* per il *socius* che aveva anticipato le spese.⁶⁹ A quest'ultimo

⁶⁸ In questo senso, cfr. P. BONFANTE, *Il "ius prohibendi"*, cit., 410 e nt. 1; ID., *Corso*, cit., 47 e nt. 2; V. SCIALOJA, *Teoria*, cit., 458; E. EIN, *Le azioni*, cit., 87 ss.; A. POGGI, *Il contratto*, cit., 27, nt. 2; G. BRANCA, *Danno*, cit., 111 ss.; E. VOLTERRA, v. *'Senatus consulta'*, cit., 238; F. SERRAO, *Lotte*, cit., 152 s., nt. 253; E.C. SILVEIRA MARCHI, *La proprietà*, cit., 267; ID., *A propriedade*, cit., 51 ss.; M. SALAZAR REVUELTA, *Evolución*, cit., 132 s.

⁶⁹ Dato il problema centrale del frammento, non sarebbe stato forse fuori luogo un riferimento all'*actio communi dividundo* quale mezzo a disposizione dei condomini per avviare il giudizio divisorio che avrebbe potuto portare alla condanna degli inadempienti, tenendo altresì in considerazione la necessità di liquidare «i rapporti di dare e avere sorti tra i tra i soci durante lo stato di comunione in materia di *damna, impensae, fructus...*», secondo quanto specificato da G. ARICÒ ANSELMO, *Studi sulla divisione giudiziale. I. Divisio e vindicatio*, in AUPA 42, 1992, 259 ss., in part. 260, a cui si rimanda altresì per la principale letteratura sul rimedio in oggetto. In questo senso, si è altresì espresso M. TALAMANCA, *La 'societas'*, cit., 77, ad avviso del quale, sebbene l'azione divisoria avrebbe portato alla conseguenza – probabilmente sgradita ai condomini – dello scioglimento della comunione, questa si sarebbe potuta anche evitare se le parti fossero giunte ad un accordo prima della sentenza. La menzione di tale azione, infatti, seppur ritenuta da E. EIN, *Le azioni*, cit., 87 ss., un rimedio eccessivo in relazione alla questione riferita nel frammento ulpiano, sarebbe stata presumibile sulla scorta del contenuto di D. 39.2.32 (Gai 28 *ad ed. prov.*): *Si aedibus meis proxima sint aedes meae et tuae, quaeritur, an, si hae vitium mihi faciant, cavere mihi debeas pro damno propriarum mearum aedium, scilicet pro qua parte dominus existes. et hoc plerisque placet: sed movet me, quod ipse meas aedes reficere possim et impensas pro socio aut communi dividundo iudicio pro parte consequi. nam et si unas aedes communes tecum habui eaeque vitium faciant et circa refectionem earum cessare videaris, nostri praeceptores negant cavere te debere, quia ipse reficere possim recepturus pro parte, quod impenderim, iudicio societatis aut communi dividundo [...]*. Si tratta di un frammento oggetto di numerose discussioni – riportato solo nella parte che rileva ai fini della presente indagine –, in cui il giurista, di fronte ad un quesito relativo alla necessità di tutelare mediante *cautio damni infecti* un soggetto che fosse contemporaneamente comproprietario di una costruzione che poteva arrecare danno agli edifici contigui ed esclusivo proprietario di tali ultimi, chiarisce che la *cautio damni infecti* non sarebbe stata necessaria, in quanto il condomino avrebbe potuto ottenere tutela '*pro socio aut communi dividundo iudicio*', laddove si fosse trovato a dover finanziare la *refectio* dell'edificio comune. Tale soluzione dà occasione al giurista di soffermarsi sulle differenti opinioni sorte al riguardo e di porre in evidenza che la conclusione proposta era stata adottata dai maestri sabiniani, '*nostri praeceptores*', i quali, con riferimento al caso dei comproprietari di *aedes*, avevano escluso la necessità della *cautio damni infecti*, poiché colui che si era sobbarcato le spese di ristrutturazione dell'edificio comune avrebbe potuto agire *pro socio* o *communi dividundo*. Per quanto concerne le ipotesi di interpolazione avanzate sul testo di D. 39.2.32 e le ulteriori problematiche da esso poste in collegamento con le testimonianze contenute in D. 39.2.41 e PS. 5.10.2 relative al *paries communis*, ma anche in ordine alle controversie tra scuole, nonché per una rassegna delle opinioni della dottrina più datata, cfr. M. MARRONE, *La legittimazione passiva alla "rei vindicatio"*,

viene invece concessa soltanto l'*actio pro socio* al fine di ottenere la condanna del *cessans* o dei *cessantes* non al semplice rimborso delle spese con gli interessi, ma all'*id quod interest*: tale elemento indurrebbe allora a non potere escludere neanche che i soci avessero preventivamente concluso un accordo per costituire tra loro una società.⁷⁰

Per valutare con maggiore attenzione il problema qui prospettato, risulta altresì importante cercare di comprendere il contenuto dell'*oratio divi Marci*, sinteticamente menzionata alla fine del nostro frammento come il provvedimento mediante il quale fu fissato il termine di quattro mesi per il rimborso delle spese e delle *usurae* al *socius reficiens*, trascorso il quale quest'ultimo avrebbe acquisito la titolarità delle *portiones* dei *cessantes* (*'oratio enim divi Marci idcirco quattuor mensibus finit certas usuras, quia post quattuor dominium dedit'*).

Al riguardo, giova tenere a mente che la dottrina⁷¹ tende oramai a ritenere che si trat-

(*Corso di diritto romano*), Palermo 1970, 40 ss.; ID., *Contributi in tema di legittimazione passiva alla «rei vindicatio»*, in *Studi in onore di G. Scherillo*, I, Milano 1972, 341 ss., in part. 352 s.; S. TAFARO, *Il giurista*, cit., 76 ss.; D. NÖRR, *Cicero, Topica 4.22. Zur Anwendung der cautio damni infecti bei einer Kommunnmauer und zum rhetorisch-philosophischen Topos ἀπὸ τοῦ αἰτίου*, in *Symposion 1977, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Chantilly, 1.-4. Juni 1977)*, J. MODRZEJEWSKI, D. LIEBS (Hgb. von), Köln Wien 1982, 269 ss., in part. 272 ss.; E. STOLFI, *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, in *SDHI* 63, 1997, 1 ss., in part. 70 s.; Th. DROSDOWSKI, *Das Verhältnis*, cit., 91 ss.; F.-S. MEISSEL, *Societas*, cit., 296 ss.

⁷⁰ Infatti, a ben riflettere, dal tenore del frammento non sembra necessariamente ricavabile l'esistenza di una *societas re contracta*. Si è espresso in questo senso, M. TALAMANCA, v. *Società (dir. rom.)*, cit., 820, ad avviso del quale, sebbene talvolta le fonti utilizzino il termine *socius* come riferito al condomino, «da questo fatto non si può, però, ricavare l'esperibilità dell'*actio pro socio* al di fuori dell'accordo volto a costituire la società stessa». L'Autore si era inoltre soffermato sulla nostra fonte in ID., *La 'societas'*, cit., 77, ed aveva avuto modo di porre in risalto l'importanza della *sedes materiae* in cui il frammento è stato collocato dai giustinianeî, nonché che «per Ulpiano, come si è visto, la società è soltanto quella consensuale».

⁷¹ Nello specifico, P. BONFANTE, *Il "ius prohibendi"*, cit., 409 s. e nt. 2; ID., *Corso*, cit., 47, ha sottolineato, da un lato, che in seguito alla riforma di Marco Aurelio il condomino che finanziava i restauri avrebbe avuto a disposizione 'mezzi energici' per ottenere il rimborso delle spese e, dall'altro lato, ha collegato il regime contenuto nell'*oratio* alla diffusione della prassi di rinunciare alla titolarità della quota di condominio qualora il restauro apparisse al condomino economicamente svantaggioso. In una prospettiva d'indagine diversa si è espresso G. BRANCA, *Danno*, cit., 111 ss., il quale ha considerato l'*oratio* in oggetto come il provvedimento che avrebbe fatto venire meno la necessità di prestare la *cautio damni infecti*, in quanto il condomino che non avesse provveduto al rimborso entro quattro mesi avrebbe perso *tout court* la propria quota; mentre E. VOLTERRA, v. *'Senatus consulta'*, cit., 238, ha efficacemente riassunto il complessivo articolato normativo dell'*oratio*, individuandolo, anche in base a D. 20.2.1, nella statuizione che aveva disposto che il pegno di un edificio, concesso al creditore mutuante di una somma per la ricostruzione di una casa, giовasse anche a colui che, in esecuzione di un mandato del proprietario, avesse finanziato il costruttore o il condomino per consentire loro di costruire un edificio o di restaurarlo. L'*oratio* aveva poi stabilito che se il creditore o il mandatario non fossero stati soddisfatti entro quattro mesi tramite il rimborso della somma spesa per la *refectio* maggiorata delle *usurae* al 12%, avrebbero potuto ottenere la proprietà dell'intero edificio. Sul tema, si è espresso anche S. TAFARO, *Il giurista*, cit., 87 s., nt. 23, che ha posto l'accento sulla circostanza che l'*oratio* in oggetto – indicata come *oratio Severi* a causa di una semplice svista – avrebbe unificato il regime dell'*actio ex cautione damni infecti* con quello dell'*actio pro socio*. E poi tornato sulla questione, anche se *incidenter tantum*, D. NÖRR, *Cicero*, cit., 272 s., il quale si è limitato ad osservare ancora che l'*oratio Marci* avrebbe introdotto una disciplina speciale in favore di colui che aveva finanziato la riparazione del bene comune, poiché avrebbe fatto venire meno la necessità che a costui venisse previamente prestata una *cautio damni infecti*; tale disciplina starebbe stata applicabile non soltanto alle spese relative all'edificio comune ma anche a quelle riferite al *paries communis*, come si deduce dal contenuto di PS. 5.10.2. Inoltre V. SCARANO

tasse di una disposizione, forse inserita in un articolato normativo di contenuto più ampio, mediante la quale era stato stabilito, al fine di incentivare il solerte svolgimento dei lavori di restauro degli edifici decadenti, che il *socius* che avesse provveduto a finanziare la *refectio* del bene comune non soltanto sarebbe stato titolare del *privilegium exigendi* nei confronti dei soci che gli dovevano rimborsare le spese, ma avrebbe potuto, qualora questi ultimi non avessero provveduto al rimborso entro quattro mesi, diventare proprietario delle loro *portiones*. Non sembra tuttavia che l'*oratio* abbia attribuito al *socius* la facoltà di scegliere se agire, una volta decorsi i quattro mesi, per ottenere il '*quod sua intererat*' anziché il *dominium* delle *portiones* dei *cessantes*: questa facoltà sembra piuttosto riconducibile alla soluzione formulata da Ulpiano, sulla scorta di Papiniano. Pertanto, anche se la menzione dell'*oratio* appare utile per comprendere che il problema di fondo prospettato al giureconsulto riguardava probabilmente il mancato rimborso delle spese della *refectio* fra i titolari delle quote di un edificio, non pare che costituisca un indizio decisivo per risolvere il problema dell'inquadramento della fattispecie in termini di condominio o *societas* consensuale.

Se tiriamo ora le fila del discorso sin qui svolto, in assenza di una descrizione del rapporto giuridico in base al quale i *socii* si erano trovati ad essere comproprietari dell'*insula* nella fattispecie descritta nel frammento conservato in D. 17.2.52.10, ci si può limitare ad osservare che tale fonte pare presentare sia indizi idonei a fare presumere la contitolarità del *dominium* dell'edificio fra i *socii*, sia indizi che indurrebbero a ritenere altresì plausibile che tale contitolarità fosse strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale di un contratto di società volto all'esercizio dell'attività di restauro degli edifici che si trovavano in

USSANI, «*Privilegium*», cit., 261 ss.; ID., *Le forme*, cit., 141 ss. e H. WIELING, *Privilegium*, cit., 280, vista la finalità delle loro indagini, hanno focalizzato l'attenzione sul complessivo campo di applicazione del provvedimento di Marco Aurelio in ordine al *privilegium exigendi*, anche con riguardo all'estensione del *pignus insulae* a colui che, su mandato del *dominus*, avesse fornito il denaro al finanziatore, come sembrerebbero attestare D. 20.2.1 e D. 42.5.24.1, mentre A. PALMA, *Iura*, cit., 210 ss., ponendosi sulla scia del Bonfante, ha ritenuto che l'*oratio*, da un lato attraverso l'attribuzione del *privilegium exigendi* al finanziatore e dall'altro lato mediante la sanzione della perdita della titolarità della quota per i condomini inadempienti, mirasse a fare conseguire al *dominus reficiens* il rimborso in maniera più semplice che in precedenza, per contrastare la diffusione della prassi dei condomini di abbandonare la propria quota qualora non fossero intenzionati a pagare le spese, e di cagionare così la rovina degli edifici e del centro urbano. Sul contenuto dell'*oratio* si è soffermato anche J.M. RAINER, *Der Paries*, cit., 511 ss.; ID., *Probleme*, cit., 261 s., il quale ha posto l'accento sulla circostanza che il provvedimento non avrebbe necessariamente attribuito all'*actio pro socio* la specifica funzione di tutelare il finanziatore, dal momento che un siffatto utilizzo potrebbe essere stato già attestato in precedenza, come dimostrerebbe il contenuto di D. 39.2.32, riportato *supra* nt. 69. In questo senso, le considerazioni del Rainer sembrano cogliere nel segno, dal momento che non vi sono testimonianze certe che il regime di semplificazione della tutela del finanziatore del restauro del bene comune, di cui l'*oratio divi Marci* sembra recepire il contenuto, limitando però la possibilità di adempiere per gli altri condomini entro il termine di quattro mesi, avesse previsto l'*actio pro socio* quale esclusivo rimedio in suo favore. Anzi, il raffronto fra il contenuto di D. 17.2.52.10 e D. 39.2.32 parrebbe indurre a ritenere più plausibile che i rimedi a favore del finanziatore fossero sia l'*actio communi dividundo* sia l'*actio pro socio* e che quest'ultima intervenisse a tutela del finanziatore qualora i restauri del bene comune fossero funzionali al perseguimento dell'oggetto di un contratto di società. Da ultimo si è limitato a ripercorrere le ipotesi prospettate dalla dottrina maggioritaria F. ARCARIA, *Oratio Marci. Giurisdizione e processo nella normazione di Marco Aurelio*, Torino 2003, 226 e nt. 259, in quanto la prospettiva d'indagine prescelta gli ha imposto di approfondire il carattere di normativa processuale e non sostanziale dell'*oratio*.

condizione di degrado. Di conseguenza, in relazione alla fattispecie prospettata nel frammento appare tutto sommato condivisibile l'opinione di chi ha recentemente sottolineato che «das Miteigentum im Rahmen eines Gesellschaftsvertrags gebildet worden ist»,⁷² nel senso che la contitolarità dell'edificio era stata forse acquisita dai soci di una società edile – magari anche ad un prezzo conveniente, visto che si trattava probabilmente di *insulae* decadenti – allo scopo di svolgervi l'attività di *refectio*, che sarebbe risultata meno rischiosa in seguito all'applicabilità dell'*oratio divi Marci*, anche nel caso in cui un solo socio avesse anticipato le spese per gli altri. Infatti, a ben riflettere, nel caso in cui i proprietari dell'*insula* fossero rimasti tutti i soci della società edile, come parrebbe ipotizzabile prima dell'introduzione della regola contenuta nell'*oratio divi Marci*, l'attività sarebbe stata più rischiosa, dal momento che il socio o i soci che avessero finanziato la *refectio* sarebbero stati privi di quella particolare tutela, capace evidentemente di esercitare una certa pressione psicologica nei confronti dei *cessantes*, consistente nella possibilità di diventare titolari delle *portiones* di costoro in virtù di una sorta di automatismo.

Venendo ora a riflettere sui profili di analogia tra la disciplina appena esposta e quella delle società minerarie tra *occupatores* contenuta in Vip. II.6, possiamo anzitutto osservare che entrambe paiono ispirate al perseguimento di un interesse pubblico: nel primo caso si tratta dell'interesse alla *refectio aedificiorum* e, più in generale, al decoro urbano, mentre nel secondo caso, come già abbiamo avuto occasione di constatare, si tratta dell'interesse all'esercizio continuativo dell'impresa mineraria. In entrambe le ipotesi, inoltre, sembra che si possa verificare l'esclusione del singolo *socius* inadempiente senza che per questo la società venga meno; ambedue le discipline, pertanto, potrebbero implicare, almeno in una certa misura, l'attenuazione della rilevanza dell'*intuitus personae* dei soci in vista dell'esigenza di favorire il perseguimento dell'interesse pubblico allo svolgimento di determinate attività quali lo sfruttamento delle risorse minerarie e la cura del decoro urbano.

Tuttavia, non può non osservarsi che le due discipline sembrano altresì presentare alcune differenze di non scarso rilievo. Cattura anzitutto l'attenzione la circostanza che il caso descritto nel testo di Ulpiano paia presupporre che il socio menzionato nel frammento fosse socio della società edile, ma anche titolare di una quota dell'edificio restaurato, mentre l'occupante socio della società mineraria operava verosimilmente in regime di concessione provvisoria e, pertanto, la prosecuzione della titolarità di tale diritto sarebbe stata condizionata all'ottenimento della concessione durevole allo sfruttamento delle miniere ubicate sui fondi di proprietà del fisco, secondo lo schema, già messo in luce in precedenza, della gestione indiretta.⁷³ Inoltre, il termine di tre giorni, indicato in Vip. II.6 come il termine entro il quale il socio *occupator* inadempiente avrebbe dovuto adempiere, pena l'esclusione dalla società, appare di brevissima entità se paragonato al termine di quattro mesi che avrebbe consentito il medesimo effetto in relazione al socio parte di una società edile.

Infine, la possibilità di esclusione del socio inadempiente nelle società di quest'ultimo tipo appare come una mera eventualità, dal momento che dalla soluzione formulata da Ulpiano, sulla scia di Papiniano, emerge che il socio che aveva anticipato le spese avrebbe comunque potuto scegliere di non diventare titolare delle quote altrui ma di agire con l'*actio pro socio*, anche

⁷² Così si è infatti espresso Th. DROSDOWSKI, *Das Verhältnis*, cit., 100.

⁷³ Cfr. *supra* pp. 68 ss.

dopo il decorso del termine, per ottenere il *'quod sua intererat'*. Una possibilità del genere non sembra invece configurabile per il socio che aveva anticipato le spese nelle società minerarie tra occupanti, mentre è apparso plausibile per quelle fra coloni: in merito alle società minerarie del primo tipo, infatti, è emerso – in ragione della previsione della particolare procedura prescritta nei confronti del socio inadempiente – che questi non avrebbe probabilmente avuto la facoltà di scegliere se agire per il rimborso delle spese dopo la scadenza del termine, in quanto la quota del socio inadempiente sarebbe stata ripartita tra i soci rimasti.

Alla base di tali differenze sembra esserci l'interesse pubblico allo svolgimento dell'attività mineraria senza rallentamenti né blocchi, interesse che avrebbe favorito l'esclusione del socio inadempiente nel più breve tempo possibile e, nel contempo, avrebbe consentito l'individuazione della compagine sociale in grado di sobbarcarsi in maniera continuativa le ingenti spese connesse all'incertezza dell'attività mineraria, compagine a cui avrebbe potuto attribuirsi, in un secondo momento, tramite *adsignatio*, la concessione durevole del diritto allo sfruttamento dei pozzi. Un interesse così forte, caratterizzato dalla necessità di essere salvaguardato in maniera permanente, non pare potersi rilevare rispetto al decoro urbano. Per quanto in precedenza sia emersa la preoccupazione di Marco Aurelio di favorire la *refectio aedificiorum* attraverso un meccanismo che desse al socio finanziatore la possibilità di ottenere entro un determinato termine e in via privilegiata il rimborso delle spese anticipate o, qualora i *socii* non avessero provveduto a tale rimborso, il *dominium* delle *portiones* dell'*insula* di cui erano titolari, non sembra possibile affermare che l'esigenza di uno svolgimento continuativo del restauro degli edifici urbani fosse così pregnante come quella relativa all'attività mineraria. Anche perché, a ben riflettere, tale interesse si sarebbe in larga misura esaurito, *ipso facto*, una volta avvenuta la *refectio* ed il problema di un altro restauro per il medesimo edificio non si sarebbe presumibilmente posto per alcuni anni.

5. Osservazioni conclusive. Le considerazioni prospettate nel corso della presente indagine in ordine alla disciplina delle società minerarie conservata nei §§ 6, 7 e 8 della seconda tavola di *Vipasca* rendono ora opportuna qualche osservazione volta ad evidenziarne conclusivamente i punti salienti.

La circostanza che, in base alle prescrizioni conservate in Vip. II.6, 7 e 8, il diritto di costituire società minerarie sia parso riferito soltanto a *occupatores* e *coloni*, in relazione ai pozzi ubicati nel distretto minerario di *Vipasca*, ha suggerito di dedicare preliminarmente attenzione alla condizione giuridica di tali soggetti. Una volta chiarito che l'*occupator* era probabilmente titolare di una concessione precaria, connessa alla fase di avvio dell'attività mineraria, ed il *colonus* era invece titolare di una concessione durevole, relativa a pozzi in cui l'estrazione del *metallum* era già avviata, è stato possibile comprendere le motivazioni alla base della disciplina relativa alle società minerarie tratteggiata nella seconda tavola di *Vipasca*, il cui esame ha infatti posto in evidenza un regime societario in parte differente a seconda che si trattasse di società tra *occupatores* o *coloni*.

Dall'analisi del § 6, è peraltro emerso che le società tra *occupatores*, i cui soci potevano essere scelti liberamente dall'*occupator* che avesse intrapreso l'attività di ricerca, si caratterizzavano per l'esistenza di un particolare procedimento nei confronti di coloro che non avessero adempiuto all'obbligazione di versare la parte di spese dovuta, procedimento che avrebbe potuto comportare l'esclusione di questi ultimi dalla compagine sociale, con la con-

seguinte ripartizione della loro quota fra i soci rimasti, senza che la società venisse meno.⁷⁴ Con riguardo alle società tra *coloni*, la disciplina contenuta nel § 7 è parsa ispirata ancora una volta all'esigenza di ripartire fra i soci le spese, ma tale esigenza è risultata perseguita in maniera diversa, cioè principalmente mediante l'espresso riconoscimento ai coloni del diritto di richiedere agli altri soci il rimborso delle spese sostenute in buona fede.

Alla luce delle disposizioni conservate nel § 8, i coloni sarebbero stati altresì titolari del diritto di vendere *inter se* le quote del pozzo di cui avevano pagato il prezzo al fisco, ma soltanto previa comunicazione della compravendita della quota al *procurator metallorum*, pena l'illiceità del contratto. È dunque parso verosimile, per un verso, che la mancata corresponsione delle spese da parte del colono non avrebbe condotto necessariamente alla sua esclusione dalla compagine sociale, dal momento che quest'ultima era probabilmente già assestata. Pertanto, è parso altresì verosimile, nell'ipotesi in cui l'esercizio del *ius repetendi* da parte del socio che aveva anticipato le spese si fosse rivelato inutile, che queste ultime venissero scomputate ai soci inadempienti in sede di calcolo degli utili, senza che perciò questi ultimi uscissero dalla società oppure che, in assenza di utili, il socio potesse preferire servirsi del rimedio generale dell'*actio pro socio* per ottenere il rimborso. Per altro verso, la possibilità che il singolo socio uscisse dalla società è sembrata invece rimessa alla sua iniziativa, purché egli avesse regolarmente provveduto ad adempiere alle sue obbligazioni nei confronti del fisco.⁷⁵

Tali rilievi hanno indotto a ritenere ammissibile che anche nelle società tra coloni vi fosse la possibilità di uscita dei soci dalla compagine sociale senza che la società si estinguesse, ma che essa avesse una funzione diversa rispetto a quella che rivestiva con riguardo alle società tra occupanti, in quanto sarebbe stata rimessa alla volontà dei soci e non avrebbe operato come un 'automatismo sanzionatorio' nei confronti di coloro che avessero continuato ad essere inadempienti rispetto all'obbligazione di versare la parte di spese dovuta, come invece previsto per le società tra occupanti. Queste ultime, infatti, data l'estrema delicatezza della fase iniziale dello sfruttamento delle risorse del sottosuolo, sono sembrate fondate su un sistema di prosecuzione della *societas* volto a garantire l'individuazione della compagine sociale più affidabile sotto il profilo finanziario proprio attraverso l'esclusione dei soci che non erano in grado di provvedere alle spese.⁷⁶

Le peculiarità della disciplina prevista con riguardo alle società fra occupanti sotto il profilo dell'attenuazione della rilevanza dell'*intuitus personae* dei soci ha trovato ulteriore conferma in seguito al confronto con il regime emerso dall'analisi del frammento conservato in D. 17.2.52.10. L'esame delle due discipline, infatti, sebbene abbia fatto emergere alcuni elementi di analogia tra esse, come la possibilità di esclusione del socio inadempiente senza che la società venisse meno, al fine di garantire il perseguimento di un interesse pubblico, ha fornito soprattutto la possibilità d'individuare rilevanti elementi di divergenza, forse non ancora posti sufficientemente in risalto dalla dottrina. Essi sono parsi ricollegabili alla circostanza che mentre l'interesse pubblico al decoro urbano, una volta avvenuta la ristrutturazione dei singoli edifici, sarebbe già stato realizzato, l'interesse relativo all'esercizio dell'impresa mineraria, sia per gli introiti da essa derivanti per il fisco, sia per l'estrema rilevanza delle

⁷⁴ Cfr. *supra* pp. 80 ss.

⁷⁵ Cfr. *supra* pp. 85 ss.

⁷⁶ Cfr. *supra* pp. 87 ss.

attività che per suo tramite si sarebbero potute realizzare, sarebbe stato soddisfatto soltanto preservando al massimo grado la continuità dell'impresa.⁷⁷

Le riflessioni esposte, in conclusione, inducono a considerare le peculiarità delle società minerarie descritte dalla *lex metallis dicta* come una conseguenza del ruolo nevralgico che lo svolgimento dell'attività mineraria rivestiva per il fisco. La persistenza di tale ruolo nevralgico, come posto in risalto in dottrina,⁷⁸ può forse rappresentare la chiave di comprensione della fortuna che il meccanismo di esclusione dei soci previsto dal nostro regolamento ha avuto in alcuni importanti statuti minerari medievali, quali il Codice Minerario di Massa Marittima, datato tra il 1311 e il 1325, ed il Breve di Villa di Chiesa, comunemente ritenuto di data anteriore al 1327.

⁷⁷ Cfr. *supra* pp. 88 ss.

⁷⁸ In questo senso si sono espressi D. SIMONCELLI, *Le società minerarie romane*, in *Rivista dei demani, acque, miniere, usi civici* I.1, 1931, 1 ss., nonché G. ZANETTI, *Tipici atteggiamenti*, cit., 130 ss., in part. 142 s., la quale, in occasione di un accurato approfondimento di più ampio respiro sulla disciplina delle miniere site in Sardegna nel corso dei secoli, ha posto in risalto i punti di contatto tra la disciplina delle società minerarie tra *occupatores* conservata in Vip. II.6 e quella delle società dei minatori medioevali. L'Autrice si è infatti soffermata sulla presenza nel Breve di Villa di Chiesa di una particolare procedura – simile a quella disciplinata in Vip. II.6 – per l'esclusione dei 'parzonavili' inadempienti, così come nel Costituto di Massa, in cui si ritrova, al c. 16, una disciplina che imponeva al socio inadempiente, il quale avesse continuato a non versare le somme dovute nonostante la diffida formale, la decadenza dai suoi diritti sulla miniera a vantaggio degli altri soci che avevano sostenuto le spese al suo posto. Tali dati sono sottolineati sulla scia della Zanetti, anche da S. LAZZARINI, *Lex metallis*, cit., 160 e s., nt. 319.

La pubblicazione degli articoli proposti a questa Rivista è subordinata - secondo il procedimento di *peer review* - alla valutazione positiva di due *referees*, uno dei quali può far parte del Comitato Scientifico della Rivista, che esaminano gli articoli con il sistema del *double-blind*.

Gli articoli, muniti di *abstract* e parole chiave, vanno inviati, entro il 31 maggio, al Comitato di Redazione via e-mail all'indirizzo: redazioneaupa@unipa.it.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2014
presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.
Bagheria (Palermo)

